Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 aprile 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1936-XIV, n. 562.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 24 marzo 1936-XIV, n. 563.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio esercito ad alcuni ex volontari alpini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio esercito ad alcuni ex volontari alpini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 564.

Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il contributo annuo corrisposto dal Ministero delle colonie alla Regia università di Roma per il funzionamento della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali, a norma della legge 11 aprile 1935-XIII, n. 544, è elevato, dal corrente esercizio finanziario 1935-36, da lire 40.000 a lire 100.000, così ripartite a carico dei bilanci coloniali: della Libia, lire 25.000; dell'Eritrea, lire 35.000; della Somalia, lire 40.000.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37 è anche aumentato da lire 10.000 a lire 60.000 il contributo corrisposto per lo stesso fine dal Ministero della guerra alla predetta Regia università di Roma, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1837, convertito nella legge 30 marzo 1931-IX, n. 476.

Art. 2. — Dalla Clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia università di Roma, sono messi a disposizione del Ministero delle colonie otto letti di prima classe, completamente gratuiti, equivalenti a n. 2920 giornate di degenza all'anno, per il ricovero di impiegati e di persone di famiglia loro conviventi, che siano indicati dal predetto Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 565.

Richiamo alle armi di militari e graduati di truppa incorporati nella Regia aeronautica, categoria governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono richiamati alle armi per mobilitazione parziale:

a) i militari e graduati di truppa della categoria governo, della classe 1913, ascritti a ferma ordinaria, i quali furono incorporati nella Regia aeronautica siccome provenienti dal secondo scaglione del contingente della leva di terra assegnato alla Regia aeronautica nell'anno 1934.

b) i militari e graduati di truppa, della categoria governo, ascritti a ferma ordinaria, che vennero, nel settembre-ottobre 1934, incorporati nella Regia aeronautica siccome provenienti dallo scaglione della leva di mare assegnato in detto anno alla Regia aeronautica stessa;

compresi quelli che durante il servizio conseguirono la nomina ad aiuto specializzato.

Art. 2. — La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo stesso verranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1936 - *Anno* XIV
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 marzo 1936-XIV, n. 566.

Emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie italiane dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1157, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 175, concernente l'emissione di cartoline postali in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale;

Visto l'art. 137 del regolamento generale per l'esecuzione del servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuta l'opportunità di emettere altro tipo di cartolina in esenzione di tassa recante stampata nel verso una cartina, a colori, dell'Africa Orientale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' autorizzata l'emissione di cartoline postali in esenzione di tassa, conformi a quelle di cui al Nostro decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1157, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 175, recanti stampata nella metà sinistra del verso una cartina, a colori, dell'Africa Orientale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1936 - *Anno* XIV
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 marzo 1936-XIV, n. 567.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Unione Nazionale Fascista delle Industrie Elettriche (U.N.F.I.E.L.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 15 aprile 1935, con la quale la Confederazione fascista degli industriali ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico alla Unione Nazionale Fascista delle Industrie Elettriche (U.N.F.I.E.L.) costituita per gli scopi assistenziali di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Unione Nazionale Fascista delle Industrie Elettriche (U.N.F.I.E.L.) aderente alla Confederazione fascista degli industriali, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 56. — MANCINI.

Statuto della Unione Nazionale Fascista delle Industrie Elettriche (U.N.F.I.E.L.).

TITOLO I. — *Costituzione - Scopi - Competenza.*

Art. 1. — È costituita l'Unione Nazionale Fascista Industrie Elettriche (U.N.F.I.E.L.) per l'adempimento dei compiti di natura assistenziale di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore dei produttori e distributori di energia elettrica rappresentati dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche.

L'Unione ha sede in Roma ed aderisce alla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 2. — L'Unione ha lo scopo di promuovere in Italia, nell'interesse dell'economia nazionale, lo sviluppo della produzione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle applicazioni della elettricità e degli studi relativi, con particolare riguardo alla utilizzazione delle forze idrauliche.

Il raggiungimento degli scopi sociali è ottenuto sia direttamente che in collaborazione con gli organi competenti, centrali e periferici:

1° contribuendo allo sviluppo della legislazione e della regolamentazione interessante l'industria elettrica;

2° promuovendo e patrocinando studi, pubblicazioni, discussioni, esperienze, ricerche, intesi a perfezionare l'industria elettrica in genere, e particolarmente: la costruzione degli impianti; il servizio tecnico della produzione e della distribuzione; l'organizzazione tecnica, economica e commerciale delle aziende; le applicazioni della elettricità; la costruzione del materiale relativo; l'insegnamento delle discipline elettriche.

L'Unione per il migliore raggiungimento dei suoi scopi costituisce nel proprio seno una Sezione tecnologica e può istituire uffici e servizi in altre città del Regno.

Art. 3. — Alla Sezione tecnologica sono specialmente demandati lo studio e la discussione degli argomenti tecnici e amministrativi riguardanti l'industria elettrica in genere, quali ad es., l'idrologia e l'idrometria, la sistemazione idraulica forestale dei bacini montani, la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici; la costruzione, la riparazione e l'installazione del relativo materiale; le applicazioni di qualsiasi natura dell'energia elettrica; lo studio delle tariffe e dei contratti per la vendita dell'energia; le statistiche, la legislazione comparata nel campo dell'industria elettrica e la consulenza amministrativa e legale delle Associate; la contabilità speciale delle aziende; l'insegnamento delle materie elettriche nelle scuole; le pubblicazioni; i viaggi di istruzione; i concorsi, ecc.

Entro il 31 marzo di ogni anno, l'U.N.F.I.E.L., rimetterà al Ministero delle corporazioni ed a quello dei lavori pubblici una relazione circa gli studi compiuti nell'anno precedente sulla materia di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO II. — *Soci.*

Art. 4. — Possono far parte dell'Unione in qualità di soci le ditte che, esercitando l'industria della produzione trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, sono regolarmente associate alla Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissione.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 5. — Oltre ai legali rappresentanti delle ditte socie dell'Unione ne possono far parte della Sezione tecnologica di cui all'ultimo comma dell'art. 2:

1° i dipendenti delle ditte iscritte alla Unione che siano rappresentati dalla Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali;

2° le ditte produttrici di energia elettrica non rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese elettriche e quelle che esercitano la trazione elettrica e fabbricano materiale e macchinari elettrici o infine costruiscano impianti elettrici, nonchè i dipendenti di tali ditte che siano rappresentati dalla Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali;

3° gli ingegneri, i tecnici ed i consulenti la cui attività sia specialmente rivolta alle materie che interessano l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Le persone e le ditte di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3, per far parte della Sezione debbono presentare domanda di ammissione.

Su tali domande di iscrizione delibera, insindacabilmente, il Comitato esecutivo dell'Unione.

Art. 6. — I soci dell'Unione e gli iscritti alla Sezione tecnologica sono tenuti a corrispondere contributi annuali da determinarsi nei modi e con le forme di cui al R. decreto 4 aprile 1929, n. 749, nella misura che sarà deliberata anno per anno dal Consiglio dell'Unione.

Art. 7. — Tanto le ditte facenti parte dell'Unione che gli iscritti alla Sezione tecnologica hanno diritto:

a) di ricevere gratuitamente le pubblicazioni periodiche e le comunicazioni sociali e di ottenere il parere e l'assistenza della Unione in tutte le questioni di carattere generale concernenti l'industria per la produzione e distribuzione dell'energia elettrica;

b) di partecipare ai convegni, ai viaggi di istruzione, ecc., secondo le norme fissate dal Comitato esecutivo;

c) di fruire dei laboratori sperimentali e degli uffici di consulenza ed assistenza che fossero eventualmente istituiti dal Consiglio, alle condizioni e norme che saranno dettate dal Consiglio medesimo.

Art. 8. — La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 5;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti degli iscritti alla sola Sezione tecnologica.

TITOLO III. — *Organi della Unione.*

Art. 9. — Sono organi della Unione:

a) l'Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Comitato esecutivo;
d) il Presidente.

Art. 10. — L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle ditte associate e si riunisce, di ordinario, non oltre il mese di giugno di ogni anno, nella località ed alla data designata dal Comitato esecutivo nell'avviso di convocazione ed, in via straordinaria, sempre quando sia deliberato dal Consiglio o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei voti totali spettanti ai soci e accertati al principio dell'anno in cui è fatta la richiesta.

In tali casi, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta entro un mese dalla deliberazione del Consiglio o dalla richiesta dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

Art. 11. — Ai soci viene assegnato per le votazioni di assemblea un numero di voti pari al quoziente intero che si ottiene dividendo per 500 il contributo annuo espresso in lire, col minimo di un voto.

Per la validità dell'assemblea occorre la presenza di un sesto dei voti di cui dispongono i soci aventi diritto di intervenire.

Le deliberazioni si prendono a voto palese per maggioranza assoluta; per le nomine alle cariche direttive dell'Unione un terzo dei voti presenti può chiedere lo scrutinio segreto.

E' ammessa la facoltà di delega, ma una stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessario il voto favorevole di due terzi dei soci intervenuti e che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci aventi diritto d'intervenire all'assemblea.

In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono valide, qualunque sia il numero dei voti presenti, tranne che non si tratti di deliberazioni concernenti modifiche di statuto o lo scioglimento dell'Unione, nei quali casi occorre la maggioranza prevista al comma 5° del presente articolo.

Art. 12. — All'assemblea sono riservate:

a) la nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio direttivo salvo il diritto di completamento previsto dall'art. 14 e di due sindaci effettivi e un supplente, muniti questi di mandato annuale;

b) la nomina, per ciascun esercizio finanziario, di due sindaci effettivi ed uno supplente che, unitamente ad un sindaco effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle corporazioni, costituiscono il Collegio sindacale;

c) l'approvazione annuale della relazione del Consiglio, del rapporto dei sindaci, dei rendiconti sociali;

d) l'adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e degli organismi superiori.

Art. 13. — Il Consiglio direttivo è composto:

a) del presidente della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese elettriche;

b) di quattro membri designati dalla Giunta esecutiva della Federazione predetta;

c) di ventisette membri eletti dall'assemblea;

d) del presidente della Sezione tecnologica e di sei membri eletti dagli iscritti alla Sezione medesima.

La funzione di consigliere è gratuita come ogni altra carica sociale.

Art. 14. — I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre anni e vengono rinnovati per un terzo ogni anno in base all'anzianità di nomina.

Per i primi due anni la decadenza è determinata dal sorteggio.

Qualora si rendessero vacanti posti di consiglieri, il Consiglio può procedere al proprio completamento fino ad un quarto dei suoi componenti. Se il numero dei posti vacanti dovesse essere superiore a detto quarto, si dovrà, entro un mese dal determinarsi di detta circostanza, promuoversi, nelle forme prescritte del presente statuto, la elezione di tutti i membri mancanti.

Art. 15. — Il Consiglio direttivo si riunisce di regola due volte all'anno, e straordinariamente sempre quando sia ritenuto necessario dal presidente o richiesto da almeno cinque dei suoi componenti.

È obbligatoria una riunione entro otto giorni dall'assemblea ordinaria.

L'avviso di convocazione è inviato normalmente otto giorni prima; ma può anche eccezionalmente diramarsi per telegramma.

Per la validità delle liberazioni occorre la presenza di almeno tredici consiglieri nominati dall'assemblea e quattro dalla Sezione tecnologica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. Non è ammessa la delega. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 16. — Spetta la Consiglio:

a) di eleggere il presidente ed i vice presidenti;

b) di nominare scegliendoli nel suo seno i membri elettivi del Comitato esecutivo;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti del presidente, del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo dell'Unione;

d) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Comitato esecutivo;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

A tutti gli atti della gestione economico-finaziaria sovraintende, sotto l'alta vigilanza ed in conformità alle direttive del presidente, un consigliere amministratore, scelto, triennalmente, nel suo seno dal Consiglio.

Il consigliere amministratore fa parte, di diritto, del Comitato esecutivo.

Art. 17. — Il Comitato esecutivo è composto:

a) del presidente;

b) dei vice presidenti, in numero variabile da quattro a cinque, secondo le norme in appresso indicate;

c) di quattro membri del Consiglio designati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese elettriche;

d) del presidente della Sezione tecnologica;

e) del consigliere amministratore;

f) dei membri eletti dal Consiglio direttivo, annualmente, in numero non superiore a quattro.

Il presidente della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese elettriche è di diritto vice presidente, sempre che non risulti nominato presidente, della Unione. In questo caso il Consiglio può nominare un quinto vice presidente.

Il Comitato stabilisce in ogni seduta la data della seduta successiva: tuttavia al presidente è data facoltà di convocare il Comitato tutte le volte che lo riterrà opportuno. Decade dalla carica di membro del Comitato chi manchi per tre mesi consecutivi alle riunioni, quando però le riunioni mancate siano almeno tre, salvo casi speciali di assenza e di malattia.

Art. 18. — Spettano in particolare al Comitato esecutivo la gestione ordinaria dell'Unione, lo studio, la preparazione e l'esecuzione dei deliberati del Consiglio, le deliberazioni sulle domande di ammissione a socio, l'assunzione o il licenziamento di tutto il personale, con la determinazione delle relative attribuzioni e retribuzioni.

Alla direzione degli uffici e servizi dell'Unione è preposto dal Comitato un direttore.

Il direttore non può assumere cariche od esercitare professioni senza l'autorizzazione del presidente dell'Unione.

Il direttore interviene a tutte le sedute degli organi direttivi dell'Unione con voto consultivo.

Art. 19. — Al presidente spetta la rappresentanza dell'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni nonchè l'applicazione di ogni azione presso gli organi competenti centrali e periferici in tutte le questioni economiche, legislative e tecniche che interessano l'industria elettrica; regola e cura l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, provvede a quanto è a lui attribuito dallo statuto stesso o delegato dai competenti organi sociali. È di diritto presidente delle assemblee, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo che egli convoca a norma del presente statuto.

Il presidente ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell'Unione.

Nell'assenza del presidente la rappresentanza sociale e la presidenza spetteranno ad uno dei vice-presidenti, designato dal Comitato.

Art. 20. — Ai lavori della Sezione tecnologica sovraintende la Commissione direttiva presieduta dal presidente della Sezione, e composta di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e di tre membri elettivi. Alle riunioni di tale Commissione interviene il direttore dell'Associazione.

Il presidente della Sezione tecnologica ed i membri elettivi della Commissione direttiva durano in carica tre anni.

Art. 21. — Per la elezione del presidente della Sezione, dei propri rappresentanti nel Consiglio direttivo e dei membri elettivi nella Commissione direttiva della Sezione, gli iscritti alla Sezione tecnologica vengono convocati, una volta l'anno, dal Comitato esecutivo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Ogni partecipante alla riunione ha diritto ad un voto. È esclusa la facoltà di delega.

TITOLO IV. — *Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.*

Art. 22. — Il patrimonio sociale è formato:

a) dei beni mobili e immobili e dei valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque vengano in possesso dell'Unione;

b) delle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 23. — Le entrate dell'Unione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi di cui all'art. 6 del presente statuto;

b) dagli interessi attivi o dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

A carico dei soci morosi possono essere applicati i provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno eseguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 24. — Sono spese obbligatorie le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'assistenza economica e per la istruzione professionale dei soci.

Art. 25. — Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 26. — L'Unione può accettare contributi ordinari e straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Unione è costituita.

TITOLO V. — *Disposizioni disciplinari.*

Art. 27. — Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengono meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Unione stessa e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Comitato esecutivo.

Art. 28. — Il Comitato esecutivo ha facoltà di applicare la sospensione di ogni attività sociale, per un periodo non superiore a tre mesi, al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni dell'Unione stessa e degli organismi superiori, oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Comitato esecutivo provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha il diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal presidente dell'Unione, se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del presidente stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al Consiglio direttivo.

Art. 29. — Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna passata in giudicato riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'Unione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o di sentimento nazionale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate di ufficio dal presidente le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 30. — Il presidente dell'Unione delibera la denuncia alla Confederazione dei componenti degli organi direttivi dell'Unione stessa nei riguardi dei quali occorra disporre l'applicazione della censura, della sospensione ovvero della revoca dalla carica e dalle funzioni ricoperte con la procedura prevista nelle disposizioni disciplinari dello statuto confederale.

Art. 31. — Al socio che sia iscritto alla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese elettriche saranno applicate di ufficio le medesime sanzioni disciplinari adottate a suo carico dalla Federazione stessa.

Nei confronti degli iscritti alla Sezione tecnologica può essere deliberata dal Comitato esecutivo la decadenza dalla qualità di iscritto con provvedimento non soggetto a ricorso.

Qualora l'iscritto a detta Sezione risulti socio di altra Federazione aderente alla Confederazione fascista degli industriali, dovrà essere, a cura dell'Unione, segnalato alla Confederazione stessa il provvedimento adottato per le eventuali conseguenti determinazioni da parte della Federazione competente.

Art. 32. — Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 568.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria José Principessa di Piemonte », in Albano Vercellese.

N. 568. R. decreto 9 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria José Principessa di Piemonte » con sede in Albano Vercellese viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 569.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedaletto ricovero Bianca della Valle », in Rivalta (Torino).

N. 569. R. decreto 9 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedaletto ricovero Bianca della Valle » con sede in Rivalta (prov. di Torino), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 570.
Erezione in ente morale della Pia Casa di ricovero vecchi poveri, in Brivio.

N. 570. R. decreto 9 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Pia Casa di ricovero vecchi poveri, con sede in Brivio, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1936 - *Anno XIV*

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1936-XIV.
Costituzione della Sezione speciale incaricata di esprimere parere sulle materie di competenza dell'Ufficio Prodotti Minerari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, col quale è stato istituito l'Ufficio Prodotti Minerari;

Viste le designazioni fatte dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, dal commissario generale per le fabbricazioni di guerra e dal Ministero delle finanze, per la costituzione della Sezione speciale incaricata di esprimere parere sulle materie di competenza dell'Ufficio suddetto;

Decreta:

La Sezione speciale incaricata di esprimere parere sulle materie di competenza dell'Ufficio Prodotti Minerari, è così composta:

Berio S. E. dott. Adolfo, senatore del Regno, presidente;
Millosevich prof. Federico, senatore del Regno;
Petretti dott. Arnaldo, consigliere di Stato;
Pini dott. ing. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Quintavalle dott. Dario, direttore capo divisione del Ministero delle finanze;
Rodriguez col. Edizio, capo ufficio della IV Delegazione interprovinciale fabbricazioni di guerra;
Stella prof. ing. Augusto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: MUSSOLINI.

(987)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
8020	1- 4-1933	1619	Pola	Scrivanich Martino fu Nicolò	24-11-1874 - Sansego (Lussinpiccolo)	Scrivani	Tarabocchia Antonia fu Giovanni, moglie; Nicolò, figlio.
8021	Id.	1528	Id.	Cecchich Matteo fu Giovanni	23-2-1890 - Villa Babani di Canfanaro	Cecchi	Morosin Maria fu Giovanni, moglie; Giovanni, Maria, Luigi Matteo, Antonio Carlo ed Eugenio, figli.
8022	Id.	765	Id.	Radolovich Antonio fu Antonio	20-2-1878 - Marzana di Dignano	Radiani	Sterbj Anna di Michele, moglie; Stefano, Ferdinando-Ferruccio, Martino, Antonio, Giovanni, Giuseppe e Pietro, figli.
8023	Id.	1391	Id.	Pizzamus Antonio fu Giovanni	11-8-1871 - Valle d'Oltra (Capodistria)	Pisani	Arbek Rosalia fu Giovanni, moglie: Anna, Ottavio, Vilma, Leopoldina, Maria Antonia, Laura e Stellio, figli.
8024	3- 4-1933	1620	Id.	Scrivanich Nicolò di Nicolò	3-7-1893 - Sansego (Lussinpiccolo)	Scrivani	Bussanich Domenica fu Nicolò, moglie; Nicolò, Antonio e Pasquale, figli.
8025	Id.	1702	Id.	Castellich Giovanni di Giuseppe	8-1-1897 - Pirano	Castelli	Viezzoli Maria di Francesco, moglie; Teresa e Norina, figlie.
8026	Id.	1705	Id.	Codrich Umberto di Francesco	12-11-1903 - Pirano	Codri	Spadaro Carmela di Giovanni, moglie; Ferruccio-Giovanni, figlio.
8027	6- 4-1933	211	Id.	Udovich (Udovic) Giovanni fu Giuseppe	24-6-1876 - Covedo (Villa Decani)	Odoni	Furlanich Antonia di Pietro, moglie; Anna, Veronica, Antonio, Maria, Giovanna e Giovanni, figli; Udovich Remigio di Veronica, nipote.
8028	7- 4-1933	334	Id.	Zorzetig Gisella fu Felice	20-4-1886 - Pola	Zorzetti	—
8029	Id.	335	Id.	Zorzetig Rodolfo fu Felice	16-12-1881 - Pola	Zorzetti	Machich Giuseppa di Omobono, moglie.
8030	Id.	300	Id.	Zidarich Caterina ved. Kappel fu Antonio	27-4-1879 - Lindaro di Pisino	Sidari (ved. Cappelli	—
8031	Id.	243	Id.	Zohil Giovanni fu Andrea	11-6-1861 - Gimino	Zocchi	Lovrecich Lucia fu Giacomo, moglie.
8032	Id.	238	Id.	Troianich Antonio fu Antonio-Giovanni	2-3-1851 - Lussinpiccolo	Troiani	—
8033	Id.	331	Id.	Tomsich Eleonora fu Matteo	18-5-1897 - Pola	Tomasi	Angela, sorella.
8034	Id.	776	Id.	Ressel Giuseppe fu Vittorio	10-10-1878 - Ziarin (Jugoslavia)	Resselli	Petz Giuseppina di Giuseppe, moglie.
8035	Id.	758	Id.	Rasman Giuseppe fu Nicolò	23-3-1903 - Capodistria	Ramani	Zucca Santa di Andrea, moglie; Nicolò, figlio.
8036	Id.	264	Id.	Zullich Ercolano fu Matteo	21-12-1877 - Cittanova	Zoli	Verginella Erminia di Carlo, moglie; Guido ed Elda, figli.
8037	Id.	266	Id.	Zullich Guerrino di Giuseppe	8-2-1880 - Cittanova	Zoli	Granich Francesca fu Nicolò, moglie.
8038	Id.	354	Id.	Zupanich Giuseppe fu Martino.	13-3-1875 - Sissano (Pola)	Soppani	Bencich Maria di Antonio, moglie; Maria e Rosa, figlie.
8039	11- 4-1933	462	Id.	Zernich Pietro di Simone	6-7-1871 - Capodistria	Cerni	Derossi Giuseppina di Giorgio, moglie; Lucia, Chiara, Nazario, Norma e Riccardo, figli.
8040	Id.	463	Id.	Zerial Angelo di Maria	28-2-1909 - Capodistria	Zeriali	—
8041	Id.	357	Id.	Zupicich Maria ved. Zachtilla fu Gregorio	17-7-1871 - S. Martino di Albona	Zuppini (ve Zatella	—
8042	18- 4-1933	220	Id.	Udovich Francesco di Antonio.	12-4-1892 - Pirano	Odoni	Valenta Eugenia di Antonio, moglie; Marino, Mario ed Aldo Antonio, figli.
8043	Id.	207	Id.	Ursich Giovanni di Giuseppe.	17-6-1880 - Goriano	Ursi	Prosen Maria di Francesco, moglie; Giuseppe e Rodolfo, figli.
8044	Id.	461	Id.	Zernich Pietro di Pietro	25-5-1899 - Capodistria	Cerni	Parovel Valeria fu Nazario, moglie; Daniela e Claudio, figli.
8045	Id.	328	Id.	Zohil Lucia ved. Grabrovich fu Simone	12-12-1858 - Gimino	Zocchi (ved Garboni	—
8046	Id.	265	Id.	Zullich Francesco di Giovanni	2-11-1896 - Cittanova	Zoli	—
8047	20- 4-1933	472	Id.	Zudich Giovanni di Antonio	13-4-1905 - Pirano	Giudici	Bonin Antonia fu Antonio, moglie; Lino ed Arduino, figli.
8048	27- 4-1933	216	Id.	Tomljanovich Isabella fu Giovanni	28-9-1890 - Pola	Tamiani	—
8049	Id.	330	Id.	Terdoslavich Paola ved. Bravuzzo fu Nicolò	25-9-1861 - Cherso	Durini (ved Bravuzzo	—
8050	17- 2-1933	290	Id.	Antunovich Noemi fu Antonio.	14-9-1879 - Lussinpiccolo	Antoni	—
8051	1- 5-1933	876	Id.	Grabar Luigi di Francesco	10-9-1904 - Pola	Garbari	Sabotti Evelina fu Giacomo, moglie; Mario, figlio.
8052	2- 5-1933	2856	Id.	Batticich Giacomo fu Antonio.	11-1-1861 - Fianona	Battiggi	Giovanni, figlio.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7959	22-3-1933	199	Pola	Udovic Andrea di Domenico	17-11-1884 - Villa Decani	Odoni	Skergat Anna fu Giuseppe, moglie; Mario-Nicolò, Francesco Andrea, Albina e Vera, figli.
7960	Id.	202	Id.	Udovic Giovanni fu Giuseppe	22-10-1902 - Villa Decani	Odoni	Catarincic Maria di Antonio, moglie; Teodoro, figlio; Pietro, Stanco, Agostino e Maria, fratelli; Franca Antonia ved. Udovic di Giuseppe, madre.
7961	Id.	276	Id.	Zaic Luigi fu Eugenio	5-11-1901 - Pola	Saitti	—
7962	Id.	280	Id.	Zar Alessandro fu Ignazio	22-7-1884 - Pola	Zaro	—
7963	Id.	306	Id.	Zigant Vittoria fu Giuseppe	20-4-1910 - Pola	Gigante	—
7964	Id.	305	Id.	Zigant Maria Giovanna fu Martino	25-6-1911 - Pola	Gigante	—
7965	Id.	327	Id.	Zohigl Giuseppe fu Giuseppe	16-1-1876 - Pola	Zocchi	Uchich Aurora fu Matteo, moglie.
7966	Id.	458	Id.	Zobec Giovanni fu Pietro	12-8-1878 - Occisla (Erpelle Cosina)	Zobbi	Mozina Maria di Giuseppe, moglie; Stefania, Giovanni ed Angela, figli.
7967	Id.	457	Id.	Zobec Giuseppe fu Pietro	3-9-1882 - Occisla (Erpelle Cosina)	Zobbi	Bemetich Antonia fu Giuseppe, moglie; Giuseppe, Maria, Daniela-Valeria, figli.
7968	Id.	239	Id	Zovich Stanislao fu Marco	3-12-1898 - Gallignana (Pisino)	Giovi	Parenti Irene fu Galillo, moglie; Galileo e Mario, figli.
7969	Id.	236	Id.	Zovich Martino fu Giovanni	26-1-1882 - Villa Treviso (Pisino)	Giovi	Busar Maria di Pietro, moglie; Daniza, Giordano ed Erminia, figli.
7970	Id.	227	Id.	Zovich Francesco di Marino	27-7-1896 - Gallignana (Pisino)	Giovi	Uscar Fosca fu Matteo, moglie; Anna, figlia.
7971	Id.	235	Id.	Zovich Marino fu Marino	4-4-1868 - Gallignana (Pisino)	Giovi	—
7972	Id.	226	Id.	Zovich Antonio di Giovanni	16-1-1903 - Villa Treviso (Pisino)	Giovi	Bergudaz Eufemia di Giovanni, moglie.
7973	Id.	340	Id.	Zgolja Stefania di Giuseppe	28-5-1909 - Pola	Goglia	—
7974	Id.	322	Id.	Zvitich Giuseppe fu Matteo	18-12-1875 - S. Giovanni d'Arsa	Viti	Grubissich Lucia fu Giovanni, moglie; Antonio, Anna-Zorca, Carlo e Zora, figli.
7975	Id.	251	Id.	Zuccherich Giovanni fu Biagio	8-7-1889 - Dignano	Zuccheri	—
7976	Id.	343	Id.	Zuccherich Antonia fu Giuseppe	1-4-1897 - Pola	Zuccheri	—
7977	Id.	247	Id.	Zuccherich Antonio fu Biagio	1-8-1884 - Dignano	Zuccheri	Bastianich Caterina di Francesco, moglie; Paolina e Giovanni, figli.
7978	Id.	259	Id.	Zudich Giuseppe di Giovanni	9-3-1894 - Pomer (Pola)	Giudici	Buich Maria fu Biagio, moglie; Giuseppe, figlio.
7979	24-3-1933	451	Id.	Zudich Natale fu Nicolò	26-2-1897 - Barbana	Giudici	Lovrecich Rosa di Giuseppe, moglie; Emilia, Maria, Anna, Angela ed Oliva, figli.
7980	Id.	1563	Id.	Scher Giovanni fu Nicolò	31-5-1892 - Capodistria	Serri	Franza Paola fu Giuseppe, moglie; Vittorio e Lidia, figli.
7981	29-3-1933	1582	Id.	Stocovich Antonio di Giuseppe	29-9-1872 - Capodistria	Stocco	—
7982	24-3-1933	759	Id.	Rasman Mario di Nicolò	9-5-1902 - Capodistria	Ramani	Giacomin Giustina di Michele, moglie; Maria e Giulia, figlie.
7983	Id.	760	Id.	Rasman Nicolò di Nicolò	7-12-1899 - Capodistria	Ramani	Deponte Anna di Pietro, moglie; Mario e Luciano, figli.
7984	Id.	755	Id.	Rasman Giacomo di Giacomo	18-11-1896 - Capodistria	Ramani	Vattovaz Maria di Santo, moglie; Vittorio ed Adelia, figli.
7985	Id.	1402	Id.	Pribaz Antonio fu Giovanni	19-2-1857 - Padena di Pirano	Pribassi	—
7986	Id.	756	Id.	Rasman Giovanni di Antonio	24-11-1900 - Capodistria	Ramani	Cociancich Caterina di Biagio, moglie; Adalgisa, Bruno e Mario, figli.
7987	Id.	1348	Id.	Plisco Giovanni di Giovanni	16-2-1907 - Barbana	Prisco	Cettina Maria fu Antonio, moglie; Emilia, figlia.
7988	27-3-1933	1288	Id.	Paus Matteo fu Matteo	11-7-1869 - Barbana	Paussi	Giuseppe ed Emilio, figli.
7989	Id.	1361	Id.	Petrinja Giuseppe fu Giuseppe	20-4-1880 - Petrigna (Erpelle Cosina)	Petrina	Bozic Antonia di Giuseppe, moglie; Valeria, Giustina, Giusto e Giuseppe, figli; Petrinja Carla di Giovanni, nuora; Petrinja Giuseppe di Giuseppe, nipote.
7990	Id.	1360	Id.	Petrinja Giovanni fu Michele	27-12-1872 - Occisla (Erpelel Cosina)	Petrina	Metlica Anna fu Giovanni, moglie; Bogoslao, Giuseppina, Mario, Giuseppe e Maria, figli; Antonio, fratello.
7991	30- -1933	1403	Id.	Pribaz Giuseppe di Giuseppe	11-3-1903 - Padena di Pirano	Pribassi	Pribaz Michela fu Simone, moglie; Anna e Maria-Stefania, figlie.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7992	1-4-1933	1398	Pola	Poropat Francesco di Giovanni	17-11-1893 - Pirano	Poretti	Trento Angela di Antonio, moglie; Mario, Guerrino e Giovanni, figli.
7993	Id.	1396	Id.	Poropat Antonio di Giovanni .	17-10-1892 - Pirano	Poretti	Codiglia Anna Maria di Antonio, moglie; Antonio e Domenico, figli.
7994	Id.	1373	Id.	Pecenca Amedeo fu Giacomo.	22-11-1888 - Capodistria	Piceni	Giacopelli Carmela di Giacomo, moglie, Nereo ed Ervino, figli.
7995	Id.	1372	Id.	Paulettich Andrea fu Giovanni.	24-5-1884 - Gorizia	Paoletti	Pesaro Caterina di Giuseppe, moglie; Bianca, Bruna e Bruno, figli.
7996	Id.	1261	Id.	Poles Michele fu Michele . .	5-11-1865 - Bresenza del Taiano	Polese	Giuseppe, Antonia, Olga, Carla, Slavko ed Albina-Maria, figli.
7997	Id.	2583	Id.	Paveglia Paolina ved. Burich fu Giovanni	8-1-1867 - Canfanaro	Buri	Ortensia e Iolanda, figli.
7998	Id.	1397	Id.	Prinz Bortolo fu Antonio . .	27-12-1894 - Pirano	Princi	Furian Anna di Giovanni, moglie.
7999	Id.	1371	Id.	Paialich Giulio di Giuliano . .	24-1-1887 - Capodistria	Pagliari	Apollonio Maria fu Pietro, moglie; Rosina, Margherita, Giulio. Anna e Pietro, figli.
8000	Id.	1374	Id.	Pecenca di Anteo fu Giacomo	16-12-1878 - Capodistria	Piceni	Debardo Rosina fu Giuseppe, moglie, Alice, Alma, Amedea, Bruno ed Armando, figli.
8001	Id.	1357	Id.	Poropat Matteo fu Giovanni .	28-12-1873 - Valle di Istria	Poretti	Mitton Giustina fu Matteo, moglie; Michele, Giovanni, Eufrasio, Matteo, Cecilia ed Anna, figli.
8002	Id.	1569	Id.	Scher Tomaso fu Lorenzo . .	4-8-1852 - Capodistria	Serri	—
8003	Id.	1497	Id.	Settich Luigi fu Martino . . .	4-11-1912 - Carmedo di Valle d'Istria	Setti	Anastasia ved. Settich fu Michele, nonna.
8004	Id.	1467	Id.	Stancio Giovanni di Giuseppe	29-12-1885 - Matteria	Stanchi	Valencic Amalia di Giovanni, moglie; Zeliko, Giovanna, Carlo ed Emilio, figli.
8005	Id.	1496	Id.	Settich Giovanni fu Giovanni.	2-5-1880 - Carmedo di Valle d'Istria	Setti	Suran Giustina fu Giovanni, moglie; Maria, Pietro, Rosa, Anna, Eufemia, Natale e Giovanni, figli; Morosin Maura fu Martino, nuora; Settich Benedetta di Giovanni, nipote.
8006	Id.	1286	Id.	Sossich Vittorio di Simone . .	23-1-1906 - Villa Zonti di Canfanaro	Sossi	Antollovich Natalina fu Simone, moglie; Albina ed Evelina, figlie.
8007	Id.	701	Id.	Rasman Raffaele fu Giorgio .	23-9-1901 - Capodistria	Ramani	Tremul Anna di Andrea, moglie; Pia, figlia.
8008	Id.	769	Id.	Ribarich Pietro fu Giovanni . .	9-4-1896 - Pirano	Pescatore	Rotter Teresa fu Gregorio, moglie; Elena e Mario, figli.
8009	Id.	1600	Id.	Scrivanich Antonio di Matteo.	3-3-1901 - Sansego di Lussinpiccolo	Scrivani	Bussanich Antonia di Antonio, moglie; Matteo, figlio.
8010	Id.	1602	Id.	Scrivanich Ferdinando fu Giovanni	1-8-1899 - Sansego di Lussinpiccolo	Scrivani	Giovanni, figlio.
8011	Id.	1616	Id.	Scrivanich Maria fu Domenico.	30-1-1879 - Sansego di Lussinpiccolo	Scrivani	—
8012	Id.	1618	Id.	Scrivanich Martino fu Domenico	3-2-1903 - Sansego di Lussinpiccolo	Scrivani	—
8013	Id.	1286	Id.	Sossich Simone fu Simone . .	14-7-1879 - Villa Zonti di Canfanaro	Sossi	Sossich Maria fu Giorgio, moglie; Simone, Antonio, Giorgio, Matteo, Giovanni-Emilio ed Emilia, figli; Giovanni fratello.
8014	Id.	1380	Id.	Stefancic Andrea fu Matteo . .	14-7-1861 - Villa Decani	Stefani	Bisiach Giovanna fu Giuseppe, moglie; Rodolfo, Giustina, Francesco ed Olga, figli; Stefancic di Maria, nipote.
8015	Id.	1296	Id.	Sticovich Giacomo fu Martino.	14-6-1867 - Canfanaro	Sticco	Bacchiaz Giovanna fu Antonio, moglie; Caterina, Giacomo e Giovanni, figli; Funcich Giovanna fu Giovanni, nuora; Maria, Giovanna-Anna, Iolanda e Giovanni, nipoti.
8016	Id.	1595	Id.	Scrivanich Antonio fu Domenico	20-1-1887 - Sansego di Lussinpiccolo	Scrivani	Morin Domenica fu Antonio, moglie; Nenando, Antonio e Maria, figli.
8017	Id.	1623	Id.	Scrivanich Nicolò di Giovanni.	25-4-1909 - Sansego di Lussinpiccolo	Scrivani	Bussanich Elena di Domenico, moglie; Nicolò, figlio.
8018	Id.	1626	Id.	Samokec ved. Maria fu Giovanni	13-11-1886 - Neresine	Soletti	Mira, Luigi, Carolina ed Olga, figli.
8019	Id.	1584	Id.	Stocovich Giovanni di Antonio.	25-7-1901 - Capodistria	Stocco	—

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
8053	2-5-1933	1786	Pola	Calcich Rosa di Giuseppe . .	23-10-1910 - Sbandati (Parenzo)	Calci	Emilio, figlio.
8054	Id.	1797	Id.	Corelich Antonio fu Matteo . .	8-6-1879 Draguccio (Pisino)	Corelli	Gregorovich Maria fu Francesco, moglie; Antonio, Ernesto, Maria, Anna, Angelo, Caterina ed Eugenio, figli.
8055	Id.	1683	Id.	Marincich Antonio fu Giovanni	12-7-1874 - Draguccio (Pisino)	Marini	Gregorovich Maria di Matteo, moglie; Maria, Anna, Angelina, Paolina, Vittoria e Carlo, figli.
8056	Id.	1684	Id.	Matcovich Francesco fu Silvestro	25-12-1885 - Draguccio (Pisino)	Matteoni	Blasevich Giuseppina di Giovanni, moglie; Valeria, Luciano e Giordano, figli.
8057	Id.	643	Id.	Decovich Paolo fu Martino . .	15-8-1895 - S. Domenico di Visinada	Deconi	Ladavaz Caterina di Giacomo, moglie; Emilia, figlia.
8058	Id.	1675	Id.	Mattiassich Fortunato di Antonio	16-10-1888 - Montona	Mattiassi	Frulich Pierina di Francesco, moglie; Fortunato, Giuliano, Nives, Bruno ed Ottavio, figli.
8059	Id.	1685	Id.	Milic (Milich) Antonio fu Giovanni	11-1-1877 - Repenpiccolo	Milli	Morandi Antonia fu Antonio, moglie; Elvira ed Olga, figlie.
8060	Id.	266	Id.	Klaric (Clarich) Riccardo fu Liberato	11-4-1901 - Gallignana di Pisino	Clari	Billich Maria fu Vincenzo, moglie; Maria e Marta, figlie; Francesco, fratello; Margherita ved. Klarich, madre.
8061	Id.	265	Id.	Kurelovich (Curellovich) Giuseppe fu Matteo	24-6-1891 - Pisinovecchio	Corelli	Kurelovich Giuseppina fu Giuseppe, moglie; Pietro, Angela, Daniza, Emilia ed Egidio, figli; Kurelovich Matteo, padre.
8062	Id.	521	Id.	Ghersevich Bruno di Rosa . .	2-11-1907 - Pola	Gherseni	—
8063	Id.	864	Id.	Giacomincich Giuseppe fu Pietro	24-12-1874 - Buie	Giacomini	Zuppicich Maria fu Giovanni, moglie; Bruno, figlio.
8064	Id.	844	Id.	Gerzetich (Gersettich) Margherita fu Giovanni.	2-4-1881 - Sarezzo di Pisino	Ghersetti	Camillo, figlio.
8065	3-6-1933	490	Id.	Gracalich Giovanni fu Nicolò.	20-12-1866 - Gradreschi (Pola)	Graccali	Raich-Perusco Maria fu Antonio, moglie.
8066	Id.	558	Id.	Gregorovich Antonio di Mattea.	14-5-1927 - Pola	Gregori	—
8067	Id.	566	Id.	Gherzich Luigia ved. di Giovanni fu Giuseppe Moharovich	6-5-1892 - Pisinovecchio (Pisino)	Ghersi nata Macorini	Giovanni, Vittorio, Maria e Giuseppe, figli.
8068	3-5-1933	2828	Id.	Bosiscovich Giuseppe fu Marco	13-3-1861 - Cosiliacco di Fianona	Bosico	Maria, figlia.
8069	Id.	1724	Id.	Casalaz Giovanni fu Tomaso	22-8-1870 - Geroldia (Orsera)	Casali	—
8070	Id.	586	Id.	Gobbo-Gherbaz Giovanni fu Giovanni	5-9-1874 - Albona	Gobbo Gherbassi	Noemi, Raimondo e Luigi, figli.
8071	5-5-1933	845	Id.	Ghersetich Angela ved. Toncich fu Matteo	23-4-1866 - Pisino	Ghersetti vedova Tonci	—
8072	Id.	846	Id.	Iuricich Antonia ved. Gregorovich fu Matteo	20-11-1879 - Grimalda (Pisino)	Giurini (ved.) Gregori	Anna-Paola e Maria, figlie.
8073	Id.	414	Id.	Fabiancich Giuseppe fu Antonio	24-3-1906 - Draguccio	Fabiani	Giuseppina, Antonio, Paola, Maria ed Anna, fratelli; Francesca ved. Fabiancich, madre.
8074	Id.	645	Id.	Decovich Paolo di Giovanna.	9-8-1915 - Villanova di Parenzo	Deconi	—
8075	Id.	630	Id.	Decovich Giuseppe di Pietro .	16-8-1909 - Villanova di Parenzo	Deconi	Dumovich Eufemia fu Matteo, moglie; Ferdinando, figlio.
8076	Id.	638	Id.	Decovich Giorgio fu Antonio .	2-9-1879 - Villanova di Parenzo	Deconi	Rossa Giovanna fu Giovanni, moglie; Paolo, Natale, Stefania e Rosa, figli.
8077	Id.	647	Id.	Decovich Luca fu Luca . . .	8-6-1879 - Villanova di Parenzo	Deconi	Decovich Marina fu Martino, moglie; Matteo e Giovanni, figli; Antonio, fratello.
8078	Id.	1798	Id.	Chervatin Giuseppe fu Giuseppe	16-7-1888 - Zamasco (Pisino)	Crevatini	Chervatin Caterina di Paolo, moglie; Marco, Rosa, Giuseppina, Francesca ed Amalia-Maria, figli; Maria ved. Chervatin, madre.
8079	Id.	1799	Id.	Corellich Pietro fu Giovanni .	20-9-1880 - Draguccio (Pisino)	Corelli	Corellich Maria di Giovanni, moglie; Maria, Giuseppe, Giuseppina, Vittorio ed Antonio, figli.
8080	Id.	479	Id.	Ivaninich Giuseppe di Bonifacio	14-8-1889 - Pisino	Giovannini	Gabrielich Francesca di Matteo, moglie; Milena, Lidia ed Antonio, figli; Ivaninich Bonifacio, padre.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
8081	5-5-1933	849	Pola	Gregorovich Matteo fu Giuseppe	28-9-1835 - Draguccio (Pisino)	Gregori	Marinac Caterina fu Domenico, moglie; Antonio, figlio; Krulcic Antonia fu Antonio, nuora; Marco, Giuseppe, Antonio, Vittorio, Maria, Anna, Stefania e Giusto, figli.
8082	Id.	659	Id.	Dumovich Giovanni fu Giovanni	21-2-1901 - Parenzo	Doimi	—
8083	Id.	663	Id.	Dumovich Guido fu Matteo . .	18-2-1901 - Parenzo	Doimi	—
8084	Id.	625	Id.	Defar Mauro fu Giovanni . .	11-11-1884 - Antignana	Defari	Mauzin Domenica di Stefano, moglie; Giuseppe e Rodolfo, figli.
8085	6-5-1933	894	Id.	Gullich Pietro fu Gregorio .	31-3-1889 - Villanova di Parenzo	Gulli	Cobia Anna di Leonardo, moglie; Pietro e Bruno, figli.
8586	Id.	1722	Id.	Calcich Anna fu Edoardo . .	8-5-1873 - Parenzo	Calci	Carolina, sorella.
8087	Id.	2861	Id.	Belussich Matteo fu Matteo .	19-3-1872 - Chersano di Fianona	Bellussi	Costadina Caterina fu Giovanni, moglie; Domenico e Giuseppina, figli.
8088	Id.	2935	Id.	Blascovich Guido di Maria . .	3-9-1900 - Parenzo	Blasco	—
8089	Id.	2860	Id.	Belussich Giovanni di Matteo	28-10-1899 - Chersano di Fianona	Bellussi	Iuranich Caterina di Giacomo, moglie; Giuseppe, Emilio, Maria, Leonilda ed Amalia, figli.
8090	Id.	1758	Id.	Cossinosich Andrea fu Lorenzo	4-2-1881 - Villanova di Parenzo	Cossino	Bernich Maria fu Antonio, moglie; Antonio, Giuseppe, Rodolfo, figli.
8091	Id.	1760	Id.	Covacich Antonio fu Mario .	3-11-1897 - Parenzo	Covacci	Ritossa Domenica fu Angelo, moglie; Marco, figlio; Maria ved. Covacich, madre.
8092	Id.	1772	Id.	Crebel Raffaele fu Lorenzo . .	24-10-1887 - Sbandati di Parenzo	Crebelli	Clai Anna di Giovanni, moglie; Giuditta, Pietro e Carolina, figli.
8093	Id.	1774	Id.	Culinaz Giovanni fu Giovanni	25-1-1886 - Parenzo	Colinassi	Bencich Anna fu Pietro, moglie; Umberto, Giovanni, Amalia, Maria e Iolanda, figli.
8094	Id.	1775	Id.	Cucar Pietro fu Antonio . .	25-9-1896 - Parenzo	Cuccari	Cossinosich Maria fu Matteo, moglie; Pietro ed Antonio, figli; Eufemia ved. Cucar fu Antonio, madre.
8095	Id.	1776	Id.	Cucarich Antonio di Luca . .	19-5-1884 - Villanova di Parenzo	Cuccari	Legovich Anna di Antonio, moglie; Giuseppe ed Antonio, figli.
8096	Id.	1794	Id.	Cerovaz Gaetano di Maria . .	28-1-1892 - Villanova di Parenzo	Cerova	Oussich Maria fu Leopoldo, moglie.
8097	Id.	1757	Id.	Cossich Antonio fu Tomaso .	19-5-1879 - Villanova di Parenzo	Cossi	Cossinosich Caterina fu Giovanni, moglie; Giovanni, figlio.
8098	Id.	661	Id.	Dumovich Marco fu Giovanni	5-5-1874 - Parenzo	Doimi	Cittar Eufemia di Marco, moglie; Anna, Giovanni e Maria, figli.
8099	Id.	1795	Id.	Cheriach Giovanni di Lucia .	25-1-1918 - Sbardati di Parenzo	Cheria	—
8100	Id.	660	Id.	Dumovich Pietro fu Matteo .	10-10-1897 - Parenzo	Doimi	Lacosegliaz Anna fu Matteo, moglie; Anna-Maria, Eufemia, Santa e Pietro, figli.
8101	Id.	649	Id.	Dernich Pasquale di Giovanni	16-11-1900 - Parenzo	Derni	Poropat Lucia di Gregorio, moglie; Giovanni, Roberto e Giuseppe, figli.
8102	Id.	648	Id.	Decovich Maria fu Martino .	24-3-1877 - Villanova di Parenzo	Deconi	—
8103	Id.	644	Id.	Decovich Silvio fu Antonio . .	2-7-1876 - Torre di Parenzo	Deconi	—
8104	Id.	640	Id.	Decovich Marco fu Giovanni .	4-4-1861 - Villanova di Parenzo	Deconi	—
8105	Id.	650	Id.	Dernich Giovanni fu Pasquale	25-1-18[illegible]0 - Parenzo	Derni	Maria ed Angela, figlie.
8106	Id.	895	Id.	Gullich Tomaso fu Giovanni .	7-4-1878 - Parenzo	Gulli	Lacosegliaz Maria fu Antonio, moglie; Giovanni Gullich fu Antonio, figliastro.
8107	Id.	890	Id.	Gullich Antonio fu Giovanni .	10-10-1881 - Parenzo	Gulli	Vranich Maria di Giovanni, moglie; Ermelinda e Guido, figli.
8108	Id.	860	Id.	Maria Gersinich di Matteo .	1-12-1878 - Parenzo	Ghersini	—
8109	Id.	855	Id.	Ghersinich Giovanni di Giovanni	1-10-1906 - Parenzo	Ghersini	Benleva Anna Maria, moglie; Guido e Giovanni, figli.
8110	Id.	854	Id.	Ghersinich Carlo di Giovanni	17-8-1898 - Parenzo	Ghersini	Cucaz Maria di Giovanni, moglie; Umberto ed Antonia, figli.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3,50 % (1906)	852306 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Cannone Luisa fu Luigi, vedova di Masucci Raffaele, moglie in seconde nozze di Orlandi Giuseppe, domic. a Napcli per la proprietà: Masucci Virginia fu Raffaele, minore sotto la p. p. della madre Luisa Cannone, domic. a Napoli.	L. 88,50
»	712250 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente per la proprietà: Masucci Virginia fu Raffaele, moglie di Pelli Manfredo, domic. a Napoli.	» 105 —
Consolidato 5 % (1861)	1145378 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Paulucci Raffaella di Filippo Enrico, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Roma per l'usufrutto: Paulucci Benedetta-Costanza fu Antonio, vedova di Racchia Alberto domic. a Rapallo (Genova).	» 1.200 —
Consolidato 3,50 % (1906)	323334 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cuzzi Fedele, Elisabetta o Bettina, Sibilla, Pierina e Maria fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Rossi Rosa, domic. a Suna (Novara) per l'usufrutto: Rossi Rosa fu Antonio, vedova Cuzzi.	» 52,50
»	571370	Greco Giuseppe di Michelangelo, domic. a Bagheria (Palermo), vincolata	» 49 —
Consolidato 3,50 % Redimibile (1934)	220113	Piacentino Rosa fu Giuseppe, moglie di Guallarano Angelo fu Rocco, domic. a Trapani, vincolata	» 301 —
Consolidato 5 %	800046	Parrocchia di Lagundo (V. T.) a nome del Beneficio Primissariale	» 100 —
Consolidato 3,50 % (1906)	513476 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bernasconi Carlo, Aurelio, Luciano fu Emilio, minorenni sotto la p. p. della madre Perego Giuseppina di Carlo, vedova di Bernasconi Emilio, domic. a Milano per l'usufrutto: Perego Giuseppina di Carlo, vedova di Bernasconi Emilio.	» 199,50
»	726697	Iona Elda fu Gustavo, maritata a Bauer Emilio, domic. a Milano, vincolata	» 140 —
3,50 % Redimibile (1934)	48161	Scuderi Giuseppe fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Amadori Emma, vedova di Scuderi Vincenzo, domic. a Roma	» 91 —
»	46533	Intestata come la precedente	» 52,50
»	54011	Intestata come la precedente, domic. a Palermo	» 14 —
Consolidato 3,50 % (1906)	776901	Intestata come la precedente, domic. a Roma	» 17,50
Prestito Nazionale 5 %	31004	Intestata come la precedente	» 150 —
3,50 % Redimibile (1934)	391392 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mormile Alfonso di Giuseppe, domic. a Frattamaggiore (Napoli). per l'usufrutto: Mormile Giuseppe fu Antonio, domic. a Frattamaggiore (Napoli).	» 150,50
Consolidato 5 %	118000 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ricci Letizia ed Iolanda fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Calvi Giulia fu Tommaso, vedova Ricci, domic. a S. Fedele di Albenga (Genova) per l'usufrutto: Calvi Giulia fu Tommaso, vedova Ricci, domic. a S. Fedele di Albenga.	» 370 —
Consolidato 3,50 % (1906)	111663	Confraternita di S. Maria della Pace e Sacramento in Pedace (Cosenza)	» 49 —
»	105418	Congrega di S. Maria della Pace e SS. Sacramento in Pedace (Cosenza)	» 21 —
»	99422	Opera Pia SS.ma Maria della Pace e Sacramento in Pedace (Cosenza)	» 42 —
Consolidato 5 %	230861	Arciconfraternita di S. Maria della Pace e SS. Sacramento in Pedace (Cosenza)	» 25 —
»	221758	Beneficio Parrocchiale di Frinco (Alessandria)	» 10 —
»	335958	Collegio di Maria Addolorata di Ragusa.	» 5 —
»	395364	Pio Legato Miliani di Marciana (Livorno) amministrato dalla locale Congregazione di Carità	» 210 —
»	149712	Comune di Bovolone (Verona)	» 70,—
»	357009 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Voli Maria fu Giuseppe, nubile, domic. a Torino per l'usufrutto: Siccardi Felicita fu Emilio, vedova di Voli Pietro, domic. a Torino.	» 1.050 —
»	111075	Prevost Clistene fu Elvezio, minore sotto la p. p. della madre Casentini Genny, vedova Prevost, domic. a Pescia (Lucca)	» 15 —
3,50 % Redimibile (1934)	378517	Cassa Scolastica Scuola complementare Gio Batta Cavalcaselle di Legnago (Verona)	» 850 —
»	235531	Intestata come la precedente	» 122,50
»	243563	Intestata come la precedente	» 21 —
»	247310	Intestata come la precedente	» 101,50
»	252689	Intestata come la precedente	» 70 —
»	262128	Intestata come la precedente	» 35 —
Consolidato 5 %	442740	Boido Giovanni di Bartolomeo, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Alice Belcolle (Alessandria)	» 40 —
Consolidato 5 % Littorio	2231 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bevilacqua Enea di Alessandro, domic. a Napoli per l'usufrutto: Bevilacqua Alessandro fu Enea, domic. a Napoli.	» 510 —

Roma, 31 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(983)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 aprile 1936-XIV - N. 87.

S. U. A. (Dollaro)	12,68	Olanda (Fiorino)	8,591
Inghilterra (Sterlina)	62,68	Polonia (Zloty)	238,43
Francia (Franco)	83,50	Spagna (Peseta)	170,44
Svizzera (Franco)	418,25	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,49	Rendita 3,50 % (1906)	75,775
Austria (Shilling)	2,364	Id 3,50 % (1902)	72,10
Belgio (Belga)	2,1465	Id. 3 % lordo	53,75
Canadà (Dollaro)	12,61	Prest. redim. 3,50 % 1934	75,425
Cecoslovacchia (Corona)	52,47	Obbl. Venezie 3,50 %	87,95
Danimarca (Corona)	2,8025	Buoni nov 5 % - Scad. 1940	99,15
Germania (Reichsmark)	5,0761	Id. id. 5 % Id. 1941	99,225
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90 —
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	89,90
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 5 % Id. 1944	94,025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 14360 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Pozza Ettore fu Narciso, domiciliato a Mezzane di Sotto (Verona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 83 — Numero del certificato provvisorio: 73 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 30 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Battistrada Mario fu Natale di Ascoli Piceno — Capitale L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 3301 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Olivieri Maria Teresa di Antonio, domiciliata a Isola della Scala (Verona — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 2875 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 30 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Parin Amadio fu Angelo, domiciliato a Vedelago (Treviso) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 86 — Numero del certificato provvisorio: 4693 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Rinaldi Giuseppe fu Cirillo, domiciliato a Ronco all'Adige — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 87 — Numero del certificato provvisorio: 18763 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Cuzzato Giuseppe fu Pietro, domiciliato a Treviso — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 88 — Numero del certificato provvisorio: 9125 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Sutto Alessandro fu Giuseppe — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio 9326 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Fascio Zelmira fu Domenico — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 315 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: De Nardis Mainardo fu Vincenzo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 4170 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Musetti Maria fu Bernardo — Capitale L. 500.

Numero del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 6966 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: De Antoni Fiorino fu Vincenzo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 2424/25 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Giachino Domenico fu Tomaso — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 6959/60 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Giachino Domenico fu Tomaso — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 96 — Numero del certificato provvisorio: 3450 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Giannecchini Giuseppina fu Raffaele, domiciliata a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 96 — Numero del certificato provvisorio: 1410 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Giannecchini Giuseppina fu Raffaele, domiciliata a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 97 — Numero del certificato provvisorio: 2599 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Pardi Spartaco di Alfredo, domiciliato a Marina di Carrara — Capitale: L. 50.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 100 — Numero del certificato provvisorio: 17095 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Miniato Giulio fu Antonio, domiciliato a Sambonifacio (Verona) — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 872 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona —Intestazione: Alberti Alberta fu Francesco, domiciliata a Verona — Capitale: L. 100.

Numero del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 873 — Consolidato: 5 per cento — Data: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Alberti Eleonora fu Francesco, domiciliata a Verona — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 105 — Numero del certificato provvisorio: 5516 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Musumeci Sebastiano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 106 — Numero del certificato provvisorio: 12334 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Fraccaro Gaspare di Antonio, domiciliato a Sambonifacio (Verona) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 107 — Numero del certificato provvisorio: 2898 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 22 dicembre 1936 — Ufficio di emissione: Verona: Mazzoni Abramo fu Albino, domiciliato a Gazzo Veronese — Capitale: L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(952)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa agricola fra combattenti e mutilati in Giardinelli di Castel di Judica non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1007)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Settantunesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 2 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 261, con il quale ai signori Angelo Moretti e Maria Polello, coniugi, rappresentati dal signor Scagliotti Silvestro, domiciliato in Ozzano Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Beretta e Cascina Noè », sita in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ett. 1,3660

Decreto Ministeriale 2 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 262, con il quale al signor Angelo Moretti, domiciliato in Ozzano Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Chiappo III », sita in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ett. 1,1870.

Decreto Ministeriale 2 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 253, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « S. Vincenzo Galifi Ranciditi », sita in territorio di Aragona, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Vincenzo Galifi, domiciliato in Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ettari 61,03.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 259, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Gibbesi Cottonera », sita in territorio di Naro, provincia di Agrigento, rappresentati dal signor Luigi Gangitano, domiciliato in Canicattì, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ett. 9,87.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 257, con il quale alla « Montecatini », Società generale per l'industria mineraria e agricola, con sede in Milano, è concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di lignite denominata « Ribolla », sita in territorio del comune di Roccastrada, provincia di Grossetto. Estensione ett. 836.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 250, con il quale alla Società anonima Cave di S. Vittore, con sede in Balangero, è concessa per la durata di anni novantanove, a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera di amianto denominata « San Vittore », sita in territorio dei comuni di Balangero, Corio, Coassolo, Mathi e Lanzo, provincia di Torino. Estensione ett. 493,70.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 252, con il quale la concessione della miniera di Fluorina denominata « Torgola », sita in territorio del comune di Collio, provincia di Brescia, accordata in perpetuo alla ditta ing. Giulio Martelli con decreto Ministeriale 2 settembre 1932, è trasferita alla Società anonima Mineraria Prealpina, sedente in Milano.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 251, con il quale la concessione della miniera di antracite denominata « Joux e Pont Serrand », sita in territorio del comune di La Thuile, provincia di Aosta, confermata, fino al 15 giugno 1944, a favore del sig A. Fontana, con decreto Ministeriale 8 marzo 1929, è trasferita alla Società anonima nazionale « Cogne », sedente in Torino.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 260, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Volpe Timpanaro Santa Maria », sita in territorio di Enna, rappresentati dal sig. Albino Grimaldi, domiciliato in Enna, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ett. 55,03.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 268, con il quale al condominio, rappresentato dall'avv. Giuseppe Vita Giglia, domiciliato in Favara, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Petrusa Mangone », sita in territorio di Sgrigento. Estensione ett. 6,26.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 267, con il quale al condominio, rappresentato dal sig. Michele Giammusso Olivieri, domiciliato in Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo, e salgemma denominata « Giona », sita in territorio del comune di Milocca, provincia di Caltanissetta. Estensione ett. 122,8350.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 266, con il quale alla signora Nicolosi Rosalia ved. Giordano, domiciliata in Palermo, in proprio e quale rappresentante dei figli Giordano Maria, Giuseppe, Stefano, Luigi e Rosina, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Giordano Friddi », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 1,49.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 274, con il quale la concessione della miniera di zinco denominata « Nebidebba », sita in territorio del comune di Domusnovas, provincia di Cagliari, confermata in perpetuo a favore dei signori A. Pazzini e L. Pitschen, con decreto Ministeriale 6 giugno 1929, è trasferita alla S. A. di Monteponi, sedente in Torino.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 275, con il quale la concessione della miniera di piombo e zinco denominata « Tini », sita in territorio dei comuni di Domusnovas e Fluminimaggiore, provincia di Cagliari, confermata in perpetuo ai signori A. Pazzini e L. Pitschen, con decreto Ministeriale 6 giugno 1929, è trasferita alla S. A. di Monteponi, sedente in Torino.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 310, con il quale alla S. A. Mineraria Prealpina, sedente a Milano, è concessa, per la durata di anni cinquanta, a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera di fluorina denominata « Torgola Navazze », sita in territorio dei comuni di Collio e Bovegno, provincia di Brescia. Estensione ett. 206.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 311, con il quale al Convento dei Padri Agostiniani, in persona del suo amministratore don Paolo Clexer, domiciliato in Novacella, è concessa, per la durata di anni cinquanta, dalla data del decreto stesso, la facoltà di utilizzare l'acqua delle quattro sorgenti radioattiva, ferruginosa, solforosa e magnesiaca, denominate « Bagno di Froi », site in territorio del comune di Chiusa, frazione Gudon, provincia di Bolzano. Estensione ett. 11,0856.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 312, con il quale è accettata la rinuncia presentata dalla Società Cementi del Veneto alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Altana I », sita in territorio del comune di S. Leonardo, provincia di Udine.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 313, con il quale è accettata la rinuncia presentata dalla Società Cementi del Veneto alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Altana II », sita in territorio del comune di S. Leonardo, provincia di Udine.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 322, con il quale alla « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria ed agricola, con sede in Milano, è accordata in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di lignite denominata « Acquanera » sita in territorio del comune di Roccastrada, provincia di Grosseto. Estensione ett. 616,37.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 264, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Gebbiarossa Bordonaro », sita in territorio di Caltanissetta, rappresentati dal sig. Ignazio La Lomia, domiciliato a Canicattì, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ett. 25,8360.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 314, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Calcarelle S. Filippo », sita in territorio di Agrigento, rappresentati dal sig. avv. Francesco Sanfilippo, domiciliato in Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ett. 1,42.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 308, con il quale alla S. A. Bonifiche Pontine - Istituto di Fondi Rustici, sedente in Roma, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di berite denominata « Genna Ricosta », sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari. Estensione ett. 90,85.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 307, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Pastrona », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, accordata in perpetuo al sig. Guaschino Vittorio con decreto Ministeriale 26 gennaio 1932, è trasferita al prof. Giuseppe Vautero, domiciliato in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 306, con il quale al comune di Pitigliano è concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di utilizzare l'acqua della sorgente termale denominata « Orientina », sita in territorio del Comune medesimo provincia di Grosseto. Estensione ett. 1.80.30.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 304, con il quale ai signori Rubeschi Carlo e Rubeschi Maria nei Ghezzi, rappresentati dal primo, domiciliato in Bucine, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua acidula e il gas acido carbonico della sorgente denominata « Leone », sita in territorio del comune di Montevarchi, provincia di Arezzo. Estensione ett. 0,93.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 309, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Pulli II », sita in territorio del comune di Valdagno, provincia di Vicenza, è rinnovata per la durata di anni quindici decorrenti dal 27 dicembre 1935, a favore dell'ing. Gerolamo Dalle Ore, domiciliato a Valdagno.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 326, con il quale è accettata la rinuncia presentata dalla Società Mineraria di Promise alla concessione della miniera di piombo e zinco denominata « Promise », sita in territorio del comune di la Thuile, provincia di Aosta.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 325, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Sirai », sita in territorio del comune di Serbariu, provincia di Cagliari, è rinnovata a favore della Società anonima Mineraria Carbonifera Sarda, con sede in Trieste, per la durata di anni cinquanta decorrenti dall'8 ottobre 1934.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 2 prile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 324, con il quale alla Società anonima Bonifiche Pontine - Istituto di fondi rustici, con sede in Roma, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di baritina denominata « Monte Segarino », sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari. Estensione ett. 193.09.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 323, con il quale alla Montecatini, Società generale per l'industria mineraria ed agricola, con sede in Milano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di lignite denominata « Casteani », sita in territorio del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto. Estensione ett. 796,94.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 294, con il quale la concessione della miniera di ferro e stagno denominata « Monte Valerio », sita in territorio del comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, è trasferita alla Società anonima « Stagno italiano di Monte Valerio », sedente in Roma.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 343, con il quale al signor Antonio Rizzatto, residente in Sturie delle Fusine, comune di Aidussina, è accordata, per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera di bauxite denominata « Selva di Piro », sita in territorio dei comuni di Montenero d'Idria, Zolla e Bucuie, provincie di Gorizia e Trieste. Estensione ett. 1096.1241.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 344, con il quale all'Intendente di finanza di Trento, in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria (R. Demanio - Aziende patrimoniali dello Stato), è concesso, per la durata di anni novanta, il bacino idrico che alimenta le sorgenti minerali utilizzate nello Stabilimento Bagni di Vetriolo, sito in territorio del comune di Levico, località Vetriolo, provincia di Trento. Estensione ett 382.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 345, con il quale al barone Nicola Giunti di Leonardo, in proprio e quale rappresentante dei condomini, domiciliato in Strongoli, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « S. Maria ai Comero », sita in territorio del comune di Strongoli, provincia di Catanzaro. Estensione ett. 103.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 342, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Gabbara Persico », sita in territorio del comune di S. Cataldo, provincia di Caltanissetta, rappresentati dal sig. Alberto Galletti, domiciliato in Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ett. 34,26.

(991)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 84 posti di vice segretario in prova (gruppo A) nei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso, per esami, a 84 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2. — Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche conseguita in una Università del Regno oppure nel Reale Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito nazionale fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Potranno partecipare al concorso senza limiti di età coloro che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del Personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice segretario nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto

certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'articolo 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno.

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

Coloro che siano reduci di guerra sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti alla dipendenza del Comando supremo e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5. — I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'Autorità militare da cui dipendono.

Art. 6. — Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente articolo 3 non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data del presente per posti nei ruoli degli stessi Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7. — L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nonchè nel Bollettino ufficiale (parte II) e nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8 — La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del l'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito nazionale fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista e agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1936 - Anno XIV

(1018) *Il Ministro*: DE VECCHI DI VAL CISMON.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 42 posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso, per esami, a 42 posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale di carriera amministrativa dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2. — Al suddetto concorso può prendere parte, qualunque sia l'età, purchè abbia compiuto il 18° anno alla data del presente decreto, il personale di ruolo appartenente al gruppo *B* e il perso-

nale comunque non di ruolo, esclusi i salariati, in servizio, alla data del 9 marzo 1936-XIV, in qualsiasi Amministrazione dello Stato, che sia munito di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche, conseguita in una Università del Regno, oppure nel Reale Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale), per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio;

b) per il personale non di ruolo, una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice segretario nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta, e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

Coloro che siano reduci di guerra sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti alla dipendenza del Comando Supremo e le eventuali benemerenze di guerra;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per le difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5. — I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazion. e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data del presente per posti nei ruoli degli stessi Regi provveditorati agli studi.

Art. 6. — L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7. — L'esame di concorso consterà di due prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nonchè nel Bollettino ufficiale (parte II) e nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Le due prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), del regolamento approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821.

Per quanto riguarda lo svolgimento degli esami e le votazioni prescritte perchè si intendano superati gli esami stessi, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 9. — La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'articolo 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1019)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 77 posti di vice ragioniere in prova (gruppo B) nei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso, per esami, a 77 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo *B*) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2. — Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un istituto Regio o pareggiato.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Potranno partecipare al concorso senza limiti di età coloro che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del Personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altre concorsi per posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che siano reduci di guerra sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti alla dipendenza del Comando Supremo e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5. — I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *c*), *f*) e *g*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

Art. 6. — Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, salvo che si tratti di concorsi banditi, in pari data del presente, per posti nei ruoli degli stessi Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice-ragioniere nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7. — L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nonchè nel Bollettino ufficiale (parte II) e nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Saranno materie delle tre prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e corporativo;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, con particolare riguardo a quelli dei Regi provveditorati agli studi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8. — La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista e agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1936 - Anno XIV

(1020) *Il Ministro*: DE VECCHI DI VAL CISMON.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 39 posti di vice ragioniere (gruppo B, grado 11°) nei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso, per esami, a 39 posti di vice ragioniere (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2. — Al suddetto concorso può prendere parte, qualunque sia l'età, purchè abbia compiuto il 18° anno alla data del presente decreto, il personale di ruolo, appartenente al gruppo *C* e il personale comunque non di ruolo, esclusi i salariati, in servizio, alla data del 9 marzo 1936-XIV, in qualsiasi Amministrazione dello Stato, che sia munito di diploma di Istituto di secondo grado di istruzione media tecnica, classica, scientifica e magistrale o di titolo equipollente ai sensi dell'art. 16, lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio;

b) per il personale non di ruolo, una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante l'appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'articolo 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente Ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che siano reduci di guerra sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti alla dipendenza del Comando Supremo e le eventuali benemerenze di guerra;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5. — I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data del presente per posti nei ruoli degli stessi Regi provveditorati agli studi.

Art. 6. — L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1°, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7. — L'esame di concorso consterà di due prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nonchè nel Bollettino ufficiale (parte II) e nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Saranno materie delle due prove scritte:

a) elementi di diritto amministrativo;

b) ragioneria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale, sindacale e corporativo;

b) ragioneria e contabilità di Stato;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, con particolare riguardo a quelli dei Regi provveditorati agli studi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 5, lettera *b*) del regolamento approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821.

Per quanto riguarda lo svolgimento degli esami e le votazioni prescritte perchè si intendano superati gli esami stessi si osserveranno le disposizioni contenute nel Capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 9. — La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Non più di un terzo dei posti messi a concorso col presente decreto potrà essere conferito alle donne.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777 e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1021)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ad un posto di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 27 giugno 1935, n. 1637, che apporta modificazioni all'organico del personale civile di gruppo *A*, dell'Istituto geografico militare;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Vista la nota del 19 febbraio 1936, n. 1554.8.1/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza ad espletare nell'anno 1936-XIV un concorso ad un posto di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami ad un posto di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 10°, gruppo *A*).

Art. 2. — Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il detto limite massimo è elevato di anni 4.

Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termini del primo comma del presente articolo.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea in ingegneria o in matematica;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciare personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne faccia le veci.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere personalmente rilasciato dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente i servizi sanitari, che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalla autorità militare, da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui allo articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, numero 2111.

Detti invalidi, però, a norma dell'art 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza o debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però i concorrenti stessi, dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande che, entro il termine sopra fissato, non perverranno corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5. — Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6. — Gli esami avranno luogo in Firenze e consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7. — Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8. — Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata, se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Art. 9. — Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza del vincitore del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 10. — Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Se allo scadere del periodo di prova il vincitore del concorso fosse invece, a giudizio dello stesso Consiglio d'amministrazione, ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11. — Al vincitore del concorso assunto in prova, a termini dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, se vi abbia diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 marzo 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ad un posto di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

PROVA SCRITTA.

Geodesia.

a) Nozioni di geometria differenziale. Coordinate curvilinee. Curvatura della superficie. Equazione della geodesia in coordinate curvilinee ed in coordinate geodetiche polari. Deduzione delle formule fondamentali e trigonometria sferica;

b) Teorema di Lègendre per la risoluzione di triangoli geodetici. Trigonometria sferoidica. Coordinate geodetiche rettangolari;

c) Calcolo delle coordinate geografiche dei vertici di una triangolazione. Teorema di Daby;

d) Livellazione geodetica e livellazione geometrica di precisione;

e) Nozioni fondamentali di astronomia geodetica. Determinazione delle coordinate geografiche e dell'azimut.

N. B. — La durata della prova scritta è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per la prova scritta.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(992)

MINISTERO DELLE FINANZE

Candidati al concorso a 20 posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nelle imposte di produzione indetto con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934, che conservano i diritti di cui all'art. 7, comma 1° del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto n. 22663 del 24 ottobre 1934, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre successivo, registro n. 11 Finanze, foglio n. 175, col quale venne indetto un esame di concorso a venti posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* delle imposte di produzione;

Visto il proprio decreto n. 11008 dell'11 giugno 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio successivo, registro n. 7 Finanze, foglio n. 287, col quale venne approvata la graduatoria dei vincitori ed idonei nel concorso suddetto.

Considerato che in tale decreto non fu fatto cenno di due candidati, Biondi Leandro e Bottari Vincenzo, i quali ottennero l'ammissione agli esami orali e non poterono sostenerli perchè richiamati alle armi con destinazione per l'Africa Orientale;

Che in conseguenza di tale loro speciale situazione hanno diritto ai benefici sanciti dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Visti gli atti e la prodotta documentazione da parte della competente Autorità militare;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso suddetto che hanno ottenuto l'ammissione alle prove orali, con la votazione a fianco di ciascun nome indicata, avendo comprovato, mediante dichiarazione della competente Autorità militare, di non aver potuto sostenerle in causa del servizio militare, conservano i diritti di cui all'art. 7, comma primo, del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343:

Biondi Leandro, voto medio prove scritte . . . : 7.750
Bottari Vincenzo, voto medio prove scritte . . . : 7.700

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(1001)

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 aprile 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visto gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il Testo Unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del Regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa, così formulata:

1. Tranchina dott. Mario 12,50/50
2. Samaya dott. Rubino 10,41/50
3. Paltrinieri dott. Guglielmo . . . . 10 /50
4. Ledda dott. Remo . . . . 10 /50
5. Zanotti dott. Ugo 9,58/50
6. Ciardo dott. Orazio 9,58/50
7. Taramelli dott. Daniele 9,58/50
8. Callegari dott. Valentino 9,58/50
9. Auciello dott. Ernesto 9,16/50
10. Palazzi dott. Garibaldi 8,95/50
11. Taddei dott. Giulio 8,75/50
12. Pedrotti dott. Giuseppe 8,54/50
13. Marconi dott. Vincenzo 8,43/50
14. Pierantonio dott. Giuseppe 8,33/50
15. Zuanazzi dott. Antonio 8,33/50
16. Orlando dott. Luigi 8,33/50
17. Marrone dott. Ignazio 7,91/50
18. Baruchelli dott. Dario 7,91/50
19. Colaneri dott. Silvio 7,50/50
20. Bellesia dott. Vittorio 7,50/50
21. Tommasi dott. Decio 7,50/50
22. Falanga dott. Antonio 7,50/50
23. Rizzo dott. Goffredo 7,29/50
24. Santelia dott. Angelo 7,08/50
25. Gioppi di Turkeim dott. Alberto 7,08/50
26. Musotto dott. Salvatore 7,08/50
27. Sarzetto dott. Guido 7,08/50
28. Bissolo dott. Paolo 6,89/50
29. Fusco dott. Riccardo 6,87/50
30. Biraghi dott. Oreste 6,66/50
31. Ciavarro dot. Francesco 6,66/50
32. De Mitri dott. Pancrazio 6,25/50
33. Galli dott. Andrea 6,25/50
34. Mantegna dott. Vittorio 6,25/50
35. De Franceschi dott. Giacomo 6,25/50
36. Pugliano dott. Armando 6,25/50
37. Colangelo dott. Luigi 6,25/50
38. Onesti dott. Felice 6,20/50
39. Mariottini dott. Umberto 6,14/50
40. Martinelli dott. Silvio 6,04/50
41. Alcaro dott. Giovanni 5,83/50
42. Putaturo dott. Federico 5,83/50
43. Budetta dott. Antonio 5,83/50
44. Sticchi dott. Antonio 5,83/50
45. Flaminio dott. Francesco 5,83/50
46. Menozzi dott. Emilio 5,83/50
47. Viapiano dott. Decio Bruto 5,83/50
48. Canessa dott. Giulio 5,83/50
49. Chianese dott. Raffaele 5,83/50
50. Mazzolenis dott. Ugo 5,80/50
51. Panizzi dott. Vittorio 5,42/50

52.	Trevisan dott. Luigi	5,41/50
53.	Lancieri dott. Antonio	5,41/50
54.	Lanzani dott. Vittorio	5,41/50
55.	Conti dott. Cesare	5,20/50
56.	Ridola dott. Francesco	5 /50
57.	Simonati dott. Vincenzo	5 /50
58.	Cardinali dott. Giuseppe	5 /50
59.	Guerzoni dott. Luigi	5 /50
60.	Conte dott. Silverio	5 /50
61.	Scopazzo dott. Antonio	4,58/50
62.	Cibarelli dott. Antonio	4,58/50
63.	Toscano dott. Michelangelo	4,58/50
64.	De Alessi dott. Domenico	4,58/50
65.	Specchio dott. Ciro	4,16/50
66.	Salomone dott. Francesco	4,16/50
67.	Brancato dott. Giuseppe	4,16/50
68.	Amadei dott. Renato	4,16/50
69.	Carani dott. Ugo	3,95/50
70.	Curcio dott. Salvatore	3,75/50
71.	Malvermi dott. Pietro	3,75/50
72.	Francoli dott. Giuseppe	3,75/50
73.	Menichini dott. Gennaro	3,75/50
74.	Lomaglio dott. Filippo	3,54/50
75.	Di Stasio dott. Antonio	3,54/50
76.	Schiavo Lena dott. Michele	3,33/50
77.	Di Stefano dott. Salvatore	3,33/50
78.	Ragni dott. Mirko	3,33/50
79.	Gastaldi dott. Jacopo	3,33/50
80.	Pedrazzoli dott. Emilio	3,33/50
81.	Manici dott. Giuseppe	3,33/50
82.	Domenichini dott. Pietro	3,33/50
83.	Raimondo dott. Giuliano	3,12/50
84.	Sanviti dott. Tommaso	3,12/50
85.	Di Bella dott. Salvatore	3,12/50
86.	Paradisi dott. Felice	2,92/50
87.	Nicolussi dott. Giovanni	2,91/50
88.	Sidoli dott. Emilio	2,91/50
89.	Zeuli dott. Giuseppe	2,90/50
90.	Vezzosi dott. Felice	2,90/50
91.	Rizzatto dott. Renato	2,90/50
92.	Spedini dott. Francesco	2,90/50
93.	Portesani dott. Mario	2,70/50
94.	Romeo dott. Eduardo	2,50/50
95.	Cospito dott. Ferdinando	2,50/50
96.	Lasaponara dott. Diodato	2,50/50
97.	Porcaro dott. Carmine	2,08/50
98.	Frattura dott. Andrea	2,08/50
99.	Paterno dott. Michele	2,08/50
100.	Pizza dott. Salvatore	2,08/50
101.	Corazzina dott. Tullio	1,80/50
102.	Scolari dott. Francesco	1,80/50
103.	Spano dott. Salvatore	1,45/50
104.	Santagada dott. Giulio	1,25/50
105.	Galli dott. Luigi	1,25/50
106.	Fiaccavento dott. Vincenzo	1,20/50
107.	Simoncelli dott. Piero	0,83/50
108.	Spaltro dott. Arnaldo	0,83/50
109.	Bergamaschi dott. Giancarlo	0,83/50
110.	Scavetta dott. Francesco	0,83/50
111.	Mamone dott. Luigi	0,83/50
112.	Crespi dott. Vittore	0,62/50
113.	Bernabei dott. Guido	0,60/50
114.	Pinto dott. Biagio	0,41/50
115.	Bonomelli dott. Luigi	0,40/50
116.	Balestrieri dott. Alfredo	0,40,50

Si dispone che la sopratrascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, 28 marzo 1936 - Anno XIV

Il prefetto: SALERNO.

(963)

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria dei vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 aprile 1935.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il decreto Prefettizio pari data e numero del presente, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 aprile 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il T. U. delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 aprile 1935 i seguenti medici, che sono, quindi, designati per la nomina nelle condotte a fianco indicate:

1. Tranchina dott. Mario, Manerbio (1ª condotta).
2. Samaya dott. Rubino, Ghedi (1ª condotta).
3. Paltrinieri dott. Guglielmo, Orzinuovi (2ª condotta).
4. Ledda dott. Remo, ha rinunziato alle assegnazioni delle sedi.
5. Zanotti dott. Ugo, Bagnolo Mella (2ª condotta).
6. Ciardo dott. Orazio, Lonato (1ª condotta).
7. Taramelli dott. Daniele, Collebeato.
8. Callegari dott. Valentino, Consorzio Idro.
9. Aucjello dott. Ernesto, Orzinuovi (3ª condotta).
10. Palazzi dott. Garibaldi, sede di Lonato già assegnata. Ha rinunziato alla assegnazione delle altre sedi.
11. Taddei dott. Giulio, Provaglio d'Iseo.
12. Pedrotti dott. Giuseppe, Verolanuova (2ª condotta - capoluogo).
13. Marconi dott. Vincenzo, consorzio Sabbio Chiese.
14. Pierantonio dott. Giuseppe, Collio.
15. Zuanazzi dott. Antonio, Sale Marasino.
16. Orlando dott. Luigi, Pralboino (2ª condotta).
17. Marrone dott. Ignazio, (senza sede perchè già occupate quelle richieste.
18. Baruchelli dott. Dario, Rudiano.
19. Colaneri dott. Silvio, Consorzio Bione-Agnosine.
20. Bellesia dott. Vittorio, Tavernole S/Mella.
21. Tommasi dott. Decio, (senza sede perchè già occupate quelle richieste).
22. Falanga dott. Antonio, Monte Isola.
23. Rizzo dott. Goffredo, Consorzio Erbusco-Adro.
24. Santelia dott. Angelo, (senza sede perchè già occupate quelle richieste).
25. Gioppi di Turkeim dott. Alberto, Valvestino.
26. Musotto dott. Salvatore, Preseglie.
27. Sarzetto dott. Guido, (senza sede perchè già occupate quelle richieste).
28. Bissolo dott. Paolo, (senza sede perchè già occupate quelle richieste).
29. Fusco dott. Riccardo, Acquafredda.

Brescia, 28 marzo 1936 - Anno XIV

(962) *Il prefetto*: SALERNO.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre nelle Regie Scuole tecniche, nei Regi Istituti tecnici, nelle Regie Scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Viste le leggi 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica e 22 aprile 1932-X, n. 490, sul riordinamento delle Scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Visto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visti i Regi decreti 5 luglio 1934-XII, n. 1185, e 27 gennaio 1933-XI, n. 153, che approvano i regolamenti riguardanti i concorsi-esami di Stato nelle Regie Scuole tecniche, nei Regi Istituti tecnici e nelle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;

Visti il Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186, e i decreti Ministeriali 8 maggio 1933-XI; 12 febbraio 1934-XII e 16 febbraio 1935-XIII, con i quali si approvano i programmi stabiliti per i concorsi esami di Stato nelle predette scuole e istituti;

Visto il Regio decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1843;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1936-XIV, col quale furono indetti, per il 1936, gli esami di abilitazione all'insegnamento in scuole ed istituti d'istruzione media tecnica;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

Sono indetti i seguenti concorsi-esami di Stato nelle Regie Scuole tecniche, nei Regi Istituti tecnici, nelle Regie Scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale; intendendosi comprese nel quadro seguente tutte le abilitazioni, di cui al citato decreto 18 febbraio 1936-XIV.

Tabella	Classi di concorsi — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	Istituti e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	N. cattedre
A	** I. - Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	*Scuole tecniche agrarie comm. ind.*	scritta, orale	7
		Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).		
A	** II. - Lettere italiane e storia.	*Istituto tecnico agrario*		
		Istituto tecnico industriale	scritta, orale	15
		Istituto tecnico commerciale		
		Lettere italiane e storia		
A	** III. - Lingua e letteratura straniera, per cattedre di ruolo *B*.	*Istituto tecnico inferiore*:	due prove scritte, prova orale	
		Lingua francese	id.	16
		Lingua inglese	id.	6
A	** IV. - Lingua e letteratura straniera, per cattedre di ruolo *A*.	*Istituto tecnico commerciale* (corso superiore):	due prove scritte, prova orale	
		Lingua inglese	id.	7
		Lingua francese	id.	2
A	** V. - Matematica.	*Istituto tecnico industriale.*	scritta, orale	3
		Matematica.		
A	** VI. - Matematica e fisica.	*Istituto tecnico commerciale e per geometri* (corso superiore).	scritta, pratica orale	8
		Matematica e fisica		
A	** VII. - Chimica e merceologia.	*Istituto tecnico industriale e per geometri* (corso superiore).		4
		Chimica	scritta, pratica orale	
		Istituto tecnico commerciale		
		Chimica e merceologia		
A	* VIII. - Scienze e merceologia.	*Scuola tecnica commerciale*	pratica, orale	—
		Scienze naturali e fisica, merceologia.		
A	** IX. - Disegno.	*Istituto tecnico inferiore*	grafica, orale	16
		Disegno		
A	** X. - Costruzioni e disegno di costruzioni.	*Istituto tecnico per geometri*	scritta grafica, orale	4
		Costruzioni e disegno di costruzioni .		
B	** I. - Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista.	*Istituto tecnico inferiore*	scritta, orale	174
		Lingua italiana e latina, storia, geografia e cultura fascista. .		
B	** II. - Matematica.	*Istituto tecnico inferiore*	scritta, orale	7
		Matematica		
C	** I. - Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	*Scuola tecnica agraria*	scritta, pratica, orale	2
		Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industria agraria e caseificio.		
D	** I. - Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	*Istituto tecnico agrario*	scritta, pratica, orale	2
		Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.		
		Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia.		
		Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole.		

Tabella	CLASSI DI CONCORSI — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	ISTITUTI E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	N. cattedre
		Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo. Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco.		
D	** II. - Chimica e industrie agrarie.	*Istituto tecnico agrario* . . . . . . Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia.	scritta, due prove pratiche, orale	1
D	* IV. - Agricoltura.	*Istituto tecnico agrario* . . . . . . Agricoltura. Agricoltura, economia ed estimo rurale. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia. Agricoltura, colture irrigue.	due prove scritte, pratica, orale	—
D	* V. - Economia ed estimo rurale.	*Istituto tecnico agrario* . . . . . . Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione economia e commercio del tabacco, estimo legislazione e contabilità in rapporto al tabacco.	due prove scritte, pratica, orale	—
D	** XIV. - Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	*Istituto tecnico agrario* . . . . . . Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie.	scritta, grafica, orale	1
E	** I. - Matematica, fisica e chimica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale.* Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	scritta, pratica, orale	6

Tabella	Classi di concorsi — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	Istituti e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	N. cattedre
E	** II. - Elettrotecnica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti.*	scritta, pratica, orale	10
		Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.		•
E	** III - Elettrotecnica e radiotecnica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per radioelettricisti.*	scritta, pratica orale	5
		Elementi di elettrotecnica – Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche – Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche – Disegno professionale.		
		Scuola tecnica ad indirizzo industriale per radioapparecchiatori.		
		Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche – Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche – Disegno professionale.		
E	** IV. - Meccanica e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, tessili, minatori.*	scritto-grafica, orale	10
		Meccanica e macchine - Disegno professionale.		
		Disegno professionale.		
E	** VIII. - Tecnologia e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici e per falegnami ebanisti.*	scritta, grafica, orale	1
		Tecnologia - Laboratorio tecnologico.		
		Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale.		
		Disegno professionale.		

Tabella	Classi di concorsi — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	Istituti e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	N. cattedre
E	* X. - Tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per edili.*	grafica, orale	—
		Tecnologia - Elementi di costruzioni.		
		Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale.		
		Disegno professionale.		
F	* I. - Fisica.	*Istituto tecnico industriale*	scritta, pratica, orale	—
		Fisica		
F	* II. - Fisica ed elettrotecnica.	*Istituto tecnico industriale*	scritta, pratica, orale	—
		Fisica - Elettrotecnica.		
F	* III. - Elettrotecnica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale*	scritta, pratica, orale	—
		Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica.		
F	** IV. - Radiotecnica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale per radiotecnici.*	scritta, pratica, orale	1
		Radiotecnica generale - Strumenti, misure elettriche e radioelettriche - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche.		
F	** V. - Meccanica, macchine disegno relativo.	*Istituto tecnico industriale*	scritta, grafica, orale	2
		Meccanica.		
		Meccanica e disegno.		
		Macchine - Laboratorio di macchine - Disegno.		
		Meccanica - Macchine - Laboratorio di macchine.		
		Macchine - Laboratorio di macchine.		
		Meccanica - Macchine - Disegno.		

Tabella	Classi di Concorsi — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	Istituti e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	N. cattedre
F	** VI. - Disegno tecnico.	*Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti.* Disegno	scritta, grafica, orale	3
F	* VIII. - Chimica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale.* Chimica. Chimica e laboratorio di chimica. Chimica - Chimica analitica. Chimica - Analisi chimica generale Elettrochimica.	scritta, pratica, orale	—
F	** IX. - Chimica industriale e tintoria e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale.* Chimica - Chimica tintoria. Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo.	scritta, pratica, orale	1
F	** X. - Tecnologia meccanica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale.* Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.	scritta, pratica, orale	1
F	* XI. - Topografia e costruzioni.	*Istituto tecnico industriale per minerari.* Topografia ed esercitazioni - Costruzioni - Disegno.	scritta, grafica, orale	—
F	** XIII. - Disegno di proiezioni e forme architettoniche.	*Istituto tecnico industriale per edili* . Disegno di proiezioni e forme architettoniche.	due pr. grafiche, orale	1
F	** XIV. - Disegno ornamentale tessile.	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori.* Disegno ornamentale tessile.	grafica, orale	1
G	* I. - Computisteria e pratica commerciale.	*Scuola tecnica commerciale* . . . . Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale.	scritta, orale	—
H	** I. - Scienze naturali, e geografia generale ed economica.	*Istituto tecnico commerciale* . . . . Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia.	scritta, pratica, orale	13
H	* II. - Geografia generale ed economica.	*Istituto tecnico commerciale* . . . . Geografia generale ed economica	scritta, pratica, orale	—
H	* III - Ragioneria e tecnica commerciale.	*Istituto tecnico commerciale* . . . . Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.	scritta, orale	—
H	** IV. - Materie giuridiche ed economiche.	*Istituto tecnico commerciale* . . . . Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	due pr. scritte, orale	6
I	** I. - Agronomia ed estimo.	*Istituto tecnico per geometri* . . . . Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale; estimo catastale; contabilità dei lavori.	due pr. scritte, orale	6
I	** II. - Topografia.	*Istituto tecnico per geometri* . . . . Topografia e disegno topografico	scritta, grafica, orale	6
L	** I. - Lettere italiane.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Lettere italiane	scritta, orale	3

Tabella	CLASSI DI CONCORSI — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	ISTITUTI E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	N. cattedre
L	** II. - Storia e geografia.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Storia, geografia e geografia commerciale.	scritta, orale	1
L	** III. - Fisica, elementi di chimica e di macchine.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine.	scritta, pratica, orale	2
L	* IV. - Astronomia e navigazione.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia.	scritta, orale	—
L	* V. - Attrezzatura e manovra.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale.	scritta, orale	—
L	** VI. - Macchine marine e disegno.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Macchine e disegno di macchine, elementi di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva.	scritta, grafica, orale	5
L	** VII. - Teoria e costruzione della nave.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Teoria della nave, costruzione navale, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale.	scritta, grafica, orale	1

Posti di ruolo nelle Regie Scuole e Corsi secondari di avviamento professionale a cui danno accesso i concorsi	Insegnamenti per il quale si consegna il diploma di abilitazione da parte dei concorrenti classificati idonei
** I - N. 50 posti d'insegnante d'italiano, storia, geografia e cultura fascista nelle Regie Scuole.	Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista.
** II - N. 20 posti d'insegnante di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene.
** III - N. 10 posti d'istruttore pratico nelle Scuole a tipo industriale femminile.	Esercitazioni pratiche nelle Scuole e nei Corsi a tipo industriale femminile.
** IV - 15 posti di istruttore pratico nelle Scuole a tipo agrario.	Esercitazioni pratiche nelle Scuole e ne Corsi a tipo agrario.
** V - N. 15 posti di istruttore pratico nelle scuole a tipo industriale.	Esercitazioni pratiche nelle Scuole e nei Corsi a tipo industriale.
** VI - N. 15 posti di insegnante di materie tecniche del tipo agrario, matematica igiene disegno, esercitazioni pratiche nei Regi Corsi.	Elementi di scienze fisiche e naturali di scienze applicate di agricoltura ed industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, nozioni d'igiene matematica, disegno ed esercitazioni pratiche.
** VII - N. 10 posti di insegnante di materie tecniche del tipo industriale artigiano (legno e ferro), disegno, igiene ed esercitazioni pratiche nei Regi Corsi.	Elementi di scienze fisiche e naturali di scienze applicate, di tecnologia, nozioni di igiene, disegno ed esercitazioni pratiche.

§ 2. — FINI DEI CONCORSI E TITOLI RICHIESTI.

I concorsi hanno il fine di conferire la nomina in ruolo, ma pur quello di conferire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento di discipline che si impartiscono nelle Regie scuole tecniche, nei Regi istituti tecnici, nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, nei casi in cui il titolo di studio posseduto dai candidati non abbia pieno valore di abilitazione.

I concorsi, di cui al precedente paragrafo, controsegnati con un * valgono unicamente per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle discipline e negli istituti corrispondenti; quelli controsegnati con due ** valgono per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e per il conferimento delle cattedre messe a concorso. Pertanto, i candidati, che saranno dichiarati vincitori, e quelli che conseguiranno la idoneità, saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento nelle discipline e negli istituti corrispondenti alle classi di concorso, nel caso che il titolo di studio, in base al quale sieno ammessi al concorso, non abbiano pieno valore di abilitazione, secondo le indicazioni contenute nelle tabelle annesse al presente bando.

Le dette tabelle indicano nella III colonna, che ha l'indicazione « cat. *a*) » i titoli di ammissione ai concorsi, aventi pieno valore di abilitazione professionale; nella IV colonna, che ha l'indicazione « cat. *b* », quelli validi per l'ammissione ai concorsi, e che non hanno pieno valore di abilitazione.

Le colonne successive indicano i diplomi di abilitazione, cui dànno adito i concorsi, e le discipline e gli istituti per i quali detti diplomi sono efficaci.

I candidati provvisti di titoli di categoria *b*), di cui alle tabelle stesse, e cioè di titoli di ammissione, che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo, in una delle cattedre corrispondenti ,indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al n. 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione professionale all'esercizio professionale medio. Non è consentito, per tali candidati, presentarsi solo a concorso e non ad esami di abilitazione.

Ai fini dell'abilitazione, le donne sono ammesse a tutti i concorsi-esami di Stato.

Ai fini delle assunzioni in ruolo, le donne sono ammesse ai concorsi delle seguenti classi: I (fatta eccezione delle scuole tecniche agrarie), III, IV, VI (fatta eccezione per quest'ultima classe, degli istituti tecnici industriali) VIII e IX della tabella *A*; I e II della tabella *B*; I della tabella *E*; I della tabella *G*; I, III e V della tabella *H*. Nè sono ammesse ai concorsi IV e V per le Regie scuole e per i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

Il numero delle cattedre delle classi III e IV, della tabella *H*, che possono essere conferite alle donne, non può superare un quarto del numero delle cattedre messe a concorso, trascurando, nel calcolo di tale aliquota, la frazione.

Agli esami di abilitazione sono ammessi anche i cittadini stranieri.

Salvo le eccezioni di cui sopra, i candidati, che siano ammessi ai concorsi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) indicati nelle annesse tabelle, si considerano aspiranti tanto alla nomina in ruolo, quanto all'abilitazione professionale, a meno che non dichiarino espressamente nella domanda di voler limitare la loro partecipazione al solo fine dell'abilitazione.

Coloro che, essendo sprovvisti di titoli di cat. a), *abbiano sostenuto più di una volta, con risultato negativo*, esami d'abilitazione per l'insegnamento di una data disciplina, o di un dato gruppo di discipline, possono ripeterli solo se siano passati almeno due anni dall'ultimo esame. Agli effetti di tali limitazioni, si terrà conto della non conseguita idoneità in esami sostenuti per abilitazioni in scuole secondarie di avviamento professionale, o in istituti di istruzione media classica, scientifica, o magistrale, indicati nella tabella *O*, e corrispondenti a scuole, o ad istituti di istruzione tecnica.

§ 3. — LIMITI DI ETÀ.

Il limite minimo di età, per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è di 21 anno, compiuti alla data del bando; il limite massimo di età è di 40 anni, compiuti non prima della data del bando; è di 45 anni, per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18. Il limite minimo di età, per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale è di anni 18 compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età, di 40, o di 45 anni, è aumentato di quattro anni, per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, essendo muniti di brevetto di ferita per la causa Fascista, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista, dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, anche se eccedono i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) Regi professori di ruolo, o vincitori di concorsi a cattedre di Regi istituti d'istruzione media, in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola media pareggiata, convertito in Regia, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex-professori di ruolo di pedagogia e morale, di soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti anzi stabiliti;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato, in Regi istituti di istruzione media o, comunque, servizio di straordinario, avventizio e simile, nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai limiti predetti;

g) coloro che alla data del bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo;

h) gli ufficiali della Regia marina che abbiano titolo per l'ammissione a concorsi a cattedre di Regi istituti tecnici nautici, ai sensi degli articoli 1 e 16 del R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954.

I candidati, che partecipano ai soli esami di abilitazione, sono ammessi anche se abbiano superato i limiti massimi di età, anzi citati.

§ 4. — DOCUMENTI.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 7, deve indicare, con chiarezza e precisione, *cognome, nome e paternità del candidato, il numero e la classe del concorso* a cui egli chiede di partecipare ed il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Ufficio Concorsi Scuole Medie) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza. Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni date, o da mancate informazioni sui mutamenti di residenza

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi) i seguenti documenti:

a) *certificato di nascita*. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale, o dal pretore competenti;

b) *certificato di cittadinanza italiana* con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) *certificato generale del casellario giudiziario*, con la firma del cancelliere, autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) *certificato di regolare condotta civile, morale e politica*, rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

La condotta civile e militare è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;

e) *stato di famiglia. (Questo documento deve esser presentato solo dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, e deve essere legalizzato)*;

f) *certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista*, da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestar l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione. Per gli italiani non regnicoli, il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tien luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal Segretario Federale del Fascio all'estero competente, o dal Segretario

generale dei Fasci all'estero, e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

g) *certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri d'insegnante*, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve chiaramente risultare dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare, dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari, dall'autorità comunale, di cui la firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

h) *certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento* e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare, o dello stato di servizio, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

i) *originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio* in base al quale si domanda l'ammissione, secondo le tabelle (colonna 3ª e 4ª) annesse al presente bando. I titoli di studio, conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione, o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal R. decreto 11 marzo 1933, n. 620. L'accettazione delle domande dei maestri elementari che intendono prender parte ai concorsi per le Regie scuole secondarie di avviamento professionale, di cui ai numeri I e II del paragrafo I, è subordinata alla decisione di S. E. il Ministro, a norma degli articoli: 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490, 12 del R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, e 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866;

l) *certificato attestante i punti riportati nell'esame finale* per il conseguimento della laurea o del diploma, *se non risultino da questi*. Se il certificato è rilasciato da un direttore di Segreteria universitaria, o d'Istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'Università, o dal direttore dell'Istituto superiore;

m) *cenno riassuntivo* in carta libera, *degli studi fatti* e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

n) *elenco in carta libera, ed in doppio esemplare*, dei documenti e dei titoli presentati;

o) *ricevuta* (mod. 72-A da rilasciarsi dal Procuratore del Registro) del pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909), quando il candidato partecipi al concorso *anche allo scopo del conseguimento dell'abilitazione dell'esercizio professionale* (posto che vi sia ammesso con titolo di cat. *b*) oppure istanza legale per esonero;

p) nel caso di concorrente fornito di titolo, conseguito secondo il nuovo ordinamento, e non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, un certificato rilasciato dall'Università, o Istituto, ove l'istante conseguì la laurea, o il diploma, dal quale risulti *se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione in Istituti di istruzione media qualsiasi e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti*.

§ 5. — NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI I DOCUMENTI.

La tassa si paga all'Erario, con versamento fatto direttamente ad un Procuratore del Registro.

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato, per l'abilitazione all'esercizio professionale, i candidati appartenenti a famiglie numerose, i quali si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 14 giugno 1928, n. 1312, i candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (legge 2 luglio 1929, n. 1183).

Alla istanza da presentare, in carta legale, per esonero, deve essere allegato:

a) per i candidati appartenenti a famiglie numerose, un legale documento (stato di famiglia) dell'Ufficio di anagrafe che indichi espressamente le date di nascita dei figli, ed eventualmente, per i morti, le date di morte;

b) per i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia, un certificato rilasciato dal R. Console generale italiano.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e, quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *p*), debbono essere *di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando*.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti, di cui alle lettere *a*,) *b*), *c*), *d*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo, in una delle amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio* (con diritto a pensione a carico dello Stato) *alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa*. Sono inoltre dispensati gli appartenenti alla M. V. S. N., in servizio permanente effettivo, da comprovarsi con certificato del Comando Generale della Milizia.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione del concorso.

La tassa, di cui alla lettera o), *sarà rimborsata, nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati, e non abbiano più luogo.*

Coloro che intendano partecipare a più concorsi devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire 200, di cui alla lettera *o*); ma in tal caso una sola delle domande deve essere documentata in modo completo, e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa, di cui al comma precedente, o l'istanza in carta libera per ottenerne l'esenzione.

Deve inoltre, ogni istanza per più concorsi, essere accompagnata dall'elenco, in carta semplice, dei documenti, e dichiarare:

a) a quali concorsi il candidato prenda parte;

b) a quale delle istanze siano uniti i documenti.

I documenti indicati nel paragrafo 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati, la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale, o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del presente bando, al solo effetto del conseguimento della abilitazione all'esercizio professionale, debbono unire alla domanda soltanto il certificato di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio, in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta della tassa, o l'istanza per ottenere l'esenzione (giusta le norme anzidette), ed, eventualmente, il certificato di cui alla lettera *p*) del paragrafo 4.

Ai documenti elencati nel paragrafo 4, i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli, che ritengono opportuni nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni, *escluse le opere manoscritte o dattilografate*.

I disegni e le pitture, presentate ai concorsi, debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da Istituti di istruzione media o primaria, dev'essere autenticato dal Provveditore agli studi competente; se rilasciato da Istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Quando siano messe a concorso cattedre appartenenti a diverse specie di Istituti, secondo le indicazioni delle tabelle annesse a questo bando, il candidato dovrà indicare nella domanda l'ordine di preferenza, secondo il quale desideri la nomina nelle dette specie d'Istituti. Coloro che a norma dell'art. 7, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, non poterono sostenere le prove orali dei concorsi, indetti con decreto Ministeriale 31 dicembre 1934-XIII, perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare, e che vogliano avvalersi del beneficio in detto articolo posto, dovranno farne regolare domanda, entro il termine su indicato, allegandovi la dichiarazione della competente autorità militare attestante di non aver potuto sostenere dette prove orali per le cause su indicate ed eventualmente tutti gli altri documenti, se ne abbiano ottenuto la restituzione.

§ 6. — NORME PARTICOLARI PER I DOCUMENTI RIGUARDANTI MUTILATI, INVALIDI DI GUERRA, ORFANI, O CONGIUNTI DI MORTI IN GUERRA, E CATEGORIE DI CANDIDATI ASSIMILATI.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio, di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie) e del beneficio, di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza nella nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex-combattenti in genere, che intendono giovarsi del beneficio, di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, nn. 1922 e 1290, art. 50, e 28 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base alla idoneità conseguita con 70/100) debbono dimostrare tali loro qualità rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra, o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra, e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare (integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77).

Le vedove di guerra, che intendano valersi del beneficio, di cui all'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218, e di quello, di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato in reparti combattenti, nella guerra 1915-18, o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi e le vedove dei caduti per la causa nazionale, cui sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dal R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176 ed esteso, per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n 545, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale) all'art. 55 della legge 25 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani, i figli degli invalidi, le sorelle nubili, dei caduti in guerra, per la causa nazionale, e coloro che intendano giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio, o della loro residenza abituale.

I candidati, iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e gli insigniti di brevetto di ferita per la causa fascista, per giovarsi delle disposizioni del secondo comma dell'art. 60 del Regolamento, approvato con R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1843, devono presentare legale certificato, rilasciato dal competente Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, con visto di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

§ 7. — Della presentazione dei documenti termini, esclusioni.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di *tutti i documenti prescritti*, debbono pervenire al Ministero (Ufficio Concorsi Scuole Medie), *entro 60 giorni, a contare da quello successivo alla data della pubblicazione del presente bando nella* « Gazzetta Ufficiale ».

Restano rinviati i termini fissati col citato decreto 18 febbraio 1936, i quali si intenderanno identificati con quelli indicati nel presente decreto.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane, o all'estero, è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione entro il termine anzidetto, della sola domanda, salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti prescritti 10 giorni innanzi l'inizio delle prove.

Le domande, compilate su carta legale di bollo insufficiente, saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine, non superiore a 15 giorni, per la regolarizzazione.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati *che abbiano presentato domande oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso*, di tutti i documenti prescritti, o *non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato*, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine, indicato nel primo comma di questo paragrafo, non saranno accettati nuovi titoli, o pubblicazioni, o parti di queste, nè saranno consentite sostituzioni, anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti, per l'ammissione al concorso, devono pervenire in una volta sola, insieme con la istanza.

Ove pervengano isolatamente, cioè separatamente dalla istanza, non saranno presi in considerazione.

I documenti prescritti dal § 4, dovranno essere disposti nell'ordine indicato dal paragrafo stesso, e controsegnati con le medesime lettere minuscole che li distinguono.

In fascicolo a parte, dovranno essere uniti i titoli di ogni altro genere (pubblicazioni, certificati di insegnamento, progetti, ecc.).

Le stesse norme valgono per professori o funzionari di ruolo.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione, si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al Consiglio di Stato o, in via straordinaria, al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove di esame, e nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II), *senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

Resta abrogato il diario degli esami di abilitazione, pubblicato col citato decreto Ministeriale 18 febbraio 1936.

§ 8. — Norme per la procedura dei concorsi.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli e per esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esami.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

Il servizio d'insegnamento in scuole secondarie di avviamento professionale, o in scuole ed Istituti medi, Regi o pareggiati, è computabile fra i titoli, tanto se prestato con ufficio di ruolo, quanto con ufficio di supplente, per l'intero anno scolastico, in cattedre di ruolo, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intero anno scolastico, per l'insegnamento di materie non costituenti cattedre di ruolo.

Le pubblicazioni, che la Commissione giudichi di valore negativo, e i servizi non lodevoli, sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Le prove d'esame possono essere scritte, grafiche, orali e pratiche.

Il numero, la specie e le modalità generali e particolari delle prove di esame per le singole classi di concorso, sono stabilite dai Regi decreti 20 luglio 1934-XII, n. 1186, e 27 gennaio 1933-XII, n. 153, che approvano i programmi vigenti per i concorsi e per le abilitazioni (1).

Quando, fra i concorrenti, vi siano mutilati di guerra, o per la causa nazionale, che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio.

I candidati che si trovino in tali condizioni, ne devono fare espressa dichiarazione, e dovranno presentarsi al Ministero il giorno prima dell'inizio delle prove per sentire il giudizio della rispettiva Commissione giudicatrice.

Con successivo decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche.

I candidati ammessi alle prove orali o pratiche, e quelli dei concorsi, o degli esami di abilitazione, che comprendano solamente prove orali e pratiche, o soltanto prove orali, saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente, o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficiale, *parte II.*

E pertanto interesse dei candidati seguire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, *parte II.*

Tutte le prove di ogni specie, stabilite per i concorsi-esami di Stato, o per esami di abilitazione esclusivamente, hanno luogo in Roma.

Nell'albo del Ministero saranno tempestivamente affisse le norme che riguardano le prove scritte o grafiche, e le prove orali o pratiche ed i locali dove esse avranno luogo.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sieno chiamati, alla Commissione esaminatrice, o di vigilanza, la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia), se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, mancando tali documenti, la propria fotografia, munita della loro firma, autenticata dall'autorità comunale di residenza, o da un Regio notaio. (La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente).

§ 9. — Graduatorie.

Nel caso di concorso-esame di Stato, la Commissione compila due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo, assegnato, entro il limite massimo di 100 punti, a ciascun concorrente, per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex-combattente, e le benemerenze per la causa nazionale (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e con l'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, ed alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che ab-

(1) Sono pertanto invitati i candidati a prendere visione di tali modalità e dei programmi che si riferiscono alle varie prove segnate nel quadro inserito nel paragrafo 1.

biano almeno riportato sette decimi dei voti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna, che abbiano almeno conseguito sette decimi della votazione complessiva.

Alla graduatoria dei vincitori, segue agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato nel modo prescritto dal primo comma, la votazione complessiva di almeno sette decimi, abbiano durante la guerra 1915-18 prestato con fedeltà ed onore servizio militare in reparti combattenti, oppure siano invalidi per la causa nazionale, oppure siano vedove di militari o assimilati, morti in reparti combattenti, nella guerra predetta, o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi, o vedove di caduti per la causa nazionale, oppure risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista, dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1321, dell'art. 66 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della legge 24 marzo 1930, n. 454, ai mutilati ed invalidi di guerra, agli invalidi per la causa nazionale, che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito nei modi prescritti una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazioni di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, di coloro fra essi che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

La Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex-combattenti, formerà una graduatoria suppletiva, designando inoltre, a norma del R. decreto 18 luglio 1932, n. 1045, in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione farà luogo ad una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva, di cui al comma precedente, potranno essere nominati, non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso, e qualora gli ex-combattenti, compresi nella graduatoria, possano essere sistemati in posti non messi a concorso.

Nella graduatoria degli idonei la Commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) delle annesse tabelle e che abbiano riportato nella votazione, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che essendo inclusi nella graduatoria dei vincitori, siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*).

Quando si tratti di semplice esame di abilitazione, la Commissione compila una sola graduatoria di idonei, nel modo anzi stabilito.

§ 10. — DELLA PROCEDURA CHE REGOLA LE NOMINE.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati per l'anno scolastico 1936-37, ed entro i limiti delle cattedre messe a concorso.

I vincitori o assimilati, saranno invitati a dichiarare, entro un termine perentorio stabilito dal Ministero, se aspirino alla nomina, e ad esprimere, con legale istanza da L. 6, diretta al Ministero dell'educazione nazionale (Ufficio Concorsi Scuole Medie) i propri desideri nei riguardi della sede.

L'istanza dovrà indicare il concorso, che dà diritto alla nomina, e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano a dimostrare le eventuali condizioni di famiglia invocate dal richiedente. I vincitori ecclesiastici debbono anche presentare il nulla osta dell'ordinario diocesano all'assunzione in servizio.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitori o assimilato, che desideri di congiungersi col coniuge che risieda in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato, che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli, per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) stato civile (nubile che desideri convivere con la propria famiglia);

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze, che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni, è in ogni caso subordinato alla necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche istanza per il rilascio del diploma di abilitazione come è qui indicato.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre, appartenenti a diversi tipi d'Istituto, l'assegnazione sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, o secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto, o, in mancanza di designazioni, secondo le esigenze di servizio le quali, in ogni caso, hanno la precedenza.

I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 6, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio di cui alla 5ª colonna delle tabelle annesse a questo bando. I richiedenti debbono chiaramente indicare: *il nome, il cognome, la paternità, il concorso o l'esame nel quale conseguirono l'abilitazione*, e debbono allegare alla istanza una marca da bollo per tassa fissa da L. 6.

Coloro che sono provvisti di lauree o diplomi, conseguiti presso le Università o presso gli Istituti superiori, dovranno inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda, pel rilascio del diploma, la ricevuta della tassa di L. 250 (per le opere universitarie) versata all'Università o all'Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 11. — RIDUZIONI DI VIAGGIO ACCORDATE AI CANDIDATI. E MODALITÀ RELATIVE.

Ai candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione della metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno, sulle Ferrovie dello Stato. I candidati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti presentando domanda in carta legale a questo Ministero (Ufficio Concorsi Scuole Medie).

Tale concessione non si applica ai candidati già abilitati i quali partecipino ai concorsi col solo fine del conseguimento di una cattedra.

* * *

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto, e che non sia prescritto, o espressamente qui richiamato, tien luogo il regolamento.

I Provveditori agli studi ed i Presidi dei Regi istituti medi di istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, 11 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA *A*.

Classi di concorsi-esami di Stato comuni a due o più tipi di Scuola o di Istituto

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	*Scuola tecnica:* Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). *Scuola professionale femminile:* Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile (Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorsi a cattedre di Regie Scuole agrarie, industriali, commerciali e professionali femminili equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, ad una delle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), di lettere classiche, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, o d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero. *g*) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906.	Diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista.	Lingua e letteratura italiana, storia, geografia e cultura fascista nelle Scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili e nelle Scuole secondarie di avviamento professionale.
II. Lettere italiane e storia.	*Istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri* (corso superiore): Lettere italiane e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento), di lettere o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. de-	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o di lettere classiche, o diploma d'italiano, storia, geografia e cultura fascista, o d'italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciati in base al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque Scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		creto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Idoneità in concorsi a cattedre di Regie Scuole agrarie medie di Regie Scuole minerarie, di Regi Istituti industriali, commerciali e nautici, equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
III. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo *B*.	*Scuola tecnica commerciale*: Lingua straniera. *Istituto tecnico inferiore:* Lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado conseguito nei corsi post-universitari (Regio decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924. *e*) Idoneità in concorso a cattedre di lingua francese, tedesca od inglese (a seconda della cattedra messa a concorso) in Regie Scuole commerciali o di tirocinio femminili o professionali femminili, o in Regi Istituti industriali, commerciali e nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o 2° grado oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico letteraria di Milano o negl'istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il R. Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero. *g*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili, nelle scuole secondarie d'avviamento professionale e in tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o [illegible] già [illegible] grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			h) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i)* Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto 15 agosto 1925, n. 1603. *l)* Laurea in lettere o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime. *m)* Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
IV. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo *A*.	***Istituto tecnico-industriale, commerciale e nautico*** (corso superiore): Lingua straniera.	*a)* Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. *c)* Diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, numero 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *d)* Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *e)* Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio Istituto	*a)* Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile. *c)* Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera *d)* della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *d)* Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi, agli allievi inscritti al Regio Istituto	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	**Lingua e letteratura straniera**, indicata nel diploma, per tutte le Scuole medie e per le Scuole secondarie d'avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di francese, inglese o tedesco (a seconda della cattedra messa a concorso) in Regi Istituti commerciali, industriali e nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero. *g*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto legge 15 agosto 1925, n. 1603. *h*) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali o in scienze economico-marittime. *l*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
V. Matematica.	*Istituto tecnico industriale:* Matematica. *Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Matematica e disegno geometrico.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (2° grado) o di matematica e fisica, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di matematica o di matematica e fisica in Regi Istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico in Regi Istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di fisica rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Laurea in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.	Diploma di 2° grado in matematica.	Matematica negli Istituti tecnici industriali. Matematica e disegno geometrico negli Istituti tecnici nautici.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
VI. Matematica e fisica.	*Istituto Tecnico industriale e per geometri* (corso superiore): Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Idoneità in concorso di matematica o in concorso di fisica o di matematica e fisica, o di fisica ed elementi di chimica nei Regi Istituti industriali, commerciali e nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque Scuola media.
VII. Chimica e merceologia.	*Istituto tecnico industriale e per geometri* (corso superiore): Chimica. *Istituto tecnico commerciale:* Chimica e merceologia.	*a*) Diploma d'abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma d'abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorsi di chimica in Regie Scuole agrarie medie, in Regie Scuole medie minerarie ed in Regi Istituti industriali, e di scienze e merceologia nei Regi Istituti commerciali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna.	Diploma di chimica e merceologia.	Chimica e merceologia in qualunque Scuola media.
VIII. Scienze e merceologia.	*Scuola tecnica commerciale:* Scienze naturali e fisica, merceologia. *Scuola professionale femminile:* Scienze naturali e merceologia.	*a*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedra di scienze e merceologia in Regia Scuola o in Regio istituto commerciale o in Regia Scuola professionale femminile, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente. *b*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica, rilasciato in base al regolamento 4	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche, o in fisica.	Diploma di scienze e merceologia.	Scienze naturali e merceologia nelle Scuole tecniche commerciali e nelle Scuole professionali femminili.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *c*) Diploma di abilitazione in scienze e merceologia conseguito in base al presente regolamento. *d*) Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153.) Diploma di abilitazione in scienze, geografia, chimica e merceologia rilasciato in base al presente regolamento.	*c*) Laurea in scienze agrarie. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1737).		
IX. Disegno.	*Istituto tecnico inferiore:* Disegno. *Istituto tecnico per geometri* (corso inferiore e superiore): Disegno e disegno architettonico ed ornamentale.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o i regolamenti 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle Scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle Scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della Scuola superiore d'ornato presso il Regio Politecnico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923. *e*) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale, conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da Istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123), in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle Scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle Scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica Scuola superiore di ornato presso il Regio Politecnico di Torino. *e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle Accademie o Istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.	Diploma di disegno.	Disegno in tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media (fatta eccezione delle Scuole professionali femminili e delle Scuole di magistero professionale per la donna e delle Scuole ed Istituti tecnici industriali).

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
X. Costruzioni e disegno di costruzioni.	*Istituto tecnico industriale*: Costruzioni edili stradali e idrauliche, disegno di costruzioni. *Istituto tecnico per geometri* (corso superiore): Costruzioni e disegno di costruzioni.	*a*) Diploma d'abilitazione di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di costruzioni e disegno di costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933 n. 1162, alla prima cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna.	Diploma di costruzioni e disegno di costruzioni.	Costruzioni e disegno di costruzioni nei Regi Istituti tecnici industriali e per geometri. Resistenza dei materiali nei Regi Istituti tecnici industriali. Geometria descrittiva e disegno relativo nei Regi Istituti tecnici industriali per minerari.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA B

Istituto Tecnico inferiore

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista.	*Istituto tecnico inferiore:* Lingua italiana, e latina, storia, geografia e cultura fascista.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di abilitazione d'italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, degli Istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna. *e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia, geografia, cultura fascista, in qualunque Scuola media di 1° grado.
II. Matematica.	*Istituto tecnico inferiore:* Matematica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o in base al presente regolamento.	*a*) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *a*) della precedente colonna o laurea in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in ingegneria, o in discipline nautiche. *b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di 1° grado in matematica.	Matematica in tutte le Scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che, posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		e) Laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. f) Idoneità in concorsi a cattedre di matematica o di matematica e fisica nei Regi Istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico nei Regi Istituti nautici, congiunta a laurea			

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

Scuola Tecnica agraria

TABELLA C.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1. - Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	*Scuola tecnica a indirizzo agrario:* Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie. Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie, caseificio.	a) Diploma di abilitazione di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie rilasciato in base al presente regolamento. b) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	a) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi. b) Laurea in fisica o in scienze o in scienze naturali e fisiche.	Diploma di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie nelle Scuole tecniche a indirizzo agrario.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie.	rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Diploma di abilitazione di topografia congiunto a diploma di abilitazione di costruzioni e disegno di costruzioni rilasciati in base al presente regolamento. *d*) Laurea d'ingegnere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.			

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
IV. - Agricoltura.	*Istituto tecnico agrario:* Agricoltura. Agricoltura, economia ed estimo rurale. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia. Agricoltura, colture irrigue.	a) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di agricoltura o di economia ed estimo rurale o di agronomia ed estimo rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. d) Idoneità in concorso a cattedre di agraria, economia rurale con nozioni di estimo e di legislazione rurale e contabilità agraria delle Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	a) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di agricoltura.	Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia, colture irrigue, negli Istituti tecnici agrari.
V. - Economia ed estimo rurale.	*Istituto tecnico agrario:* Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione, economica e commercio del tabacco, estimo legislazione contabilità in rapporto al tabacco.	a) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di economia ed estimo rurale o di agricoltura o di agronomia ed estimo rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. d) Idoneità in concorso a cattedre di agraria, economia rurale, con nozioni di estimo e di legislazione rurale e contabilità agraria delle Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	a) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di economia ed estimo rurale.	Economia ed estimo rurale contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana, produzione economica e commercio del tabacco, estimo legislazione e contabilità in rapporto al tabacco negli Istituti tecnici agrari.
XIV. - Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	*Istituto tecnico agrario:* Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria.	a) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o in base al presente regolamento. b) Diploma di abilitazione di topografia costruzioni rurali e meccanica agraria	a) Laurea d'ingegnere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera d) della precedente colonna.	Diploma di topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	Costruzioni rurali e disegno relativo, topografia e disegno relativo, meccanica agraria, nozioni sulle bonifiche, negli Istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

TABELLA D.

Istituto tecnico agrario

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	*Istituto tecnico agrario:* Scienze naturali, geografia e patologia vegetale. Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia. Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole. Scienze naturali, patologia vegetale patologia dell'olivo. Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco.	a) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480. b) Diploma di abilitazione di scienze naturali, geografia e patologia vegetale rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in scienze naturali conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. d) Idoneità in concorso a cattedre di scienze fisiche e naturali e patologia vegetale di Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	a) Laurea in scienze naturali conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna. b) Laurea in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie.	Diploma di scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	Scienze naturali, geografia patologia vegetale, zimotecnia negli Istituti tecnici agrari.
II. - Chimica e industrie agrarie.	*Istituto tecnico agrario:* Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie e tecnologia olearia. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia.	a) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di chimica ed industrie agrarie rilasciato in base al presente regolamento. c) Diploma di abilitazione di caseificio e chimica rilasciato in base al presente regolamento. d) Idoneità in concorso a cattedre di chimica generale, agraria e tecnologica ed industrie agrarie di Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	a) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o in scienze agrarie.	Diploma di chimica e industrie agrarie.	Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie negli Istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

TABELLA E.

Scuola tecnica industriale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Matematica, fisica e chimica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale:* Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. b) Diploma di abilitazione di matematica o di fisica o di matematica e fisica o di matematica, fisica e chimica, rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 320 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. d) Idoneità in concorso per matematica e fisica in Regie Scuole e Istituti d'istruzione tecnico-professionale congiunta a laurea in matematica o in fisica o in ingegneria, o a laurea in scienze fisiche e matematiche.	a) Laurea in matematica, o in fisica, o in chimica, o in ingegneria, o in discipline nautiche. b) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna.	Diploma di matematica, fisica e chimica.	Matematica, fisica, chimica nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale.
II. - Elettrotecnica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti:* Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche.	a) Diploma di abilitazione di elettrotecnica o di elettrotecnica e radiotecnica o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al presente regolamento. b) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle Regie Scuole industriali di 2º e 3º grado, rilasciato dalla Regia Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, al Regio Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. c) Idoneità in concorso a cattedre di Regie Scuole industriali o di tirocinio, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	a) Laurea in ingegneria o in fisica.	Diploma di elettrotecnica.	Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche, nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		d) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quelle di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.			
III. - Elettrotecnica e radiotecnica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per radioelettricisti:* Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale. *Scuola tecnica ad indirizzo industriale per radioapparecchiatori.* Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale.	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica e radiotecnica o di elettrotecnica o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie Scuole industriali di tirocinio, equiparate alla cattedra di cui alla precedente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quelle di fisica ed elettrotecnica, o di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162.	*a*) Laurea in ingegneria o in fisica.	Diploma di elettrotecnica e radiotecnica.	Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale di elettrotecnica e radiotecnica, nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale.
IV. - Meccanica e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, tessili, minatori:* Meccanica e macchine - Disegno professionale. Disegno professionale.	*a*) Diploma di abilitazione di meccanica e disegno professionale, o di motori e macchine agricole, o di macchine di trasporto e motori, o di tecnica degli impianti termici, o di meccanica, macchine e disegno relativo, o di disegno tecnico, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle Re-	*a*) Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lett. *b*) della precedente colonna.	Diploma di meccanica e disegno professionale.	Meccanica e macchine, macchine motrici termiche nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale. Disegno professionale nelle specializzazioni per meccanici tessili, minatori.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		gie Scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, al Regio Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie Scuole industriali o di tirocinio, o di Regi laboratori-scuola, equiparate alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea. *e*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quelle di meccanica, o di meccanica e disegno, o di macchine e laboratorio di macchine, o di macchine, laboratorio di macchine e disegno, o di meccanica, macchine e laboratorio di macchine, o di meccanica, macchine e disegno, o di disegno a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.			
VIII. - Tecnologia e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici e per falegnami - ebanisti:* Tecnologia - Laboratorio tecnologico. Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale. Disegno professionale.	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia e disegno professionale o di tecnologia meccanica e laboratorio, rilasciati in base al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di tecnologia nelle Regie Scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918, n. 1223, al Regio Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie Scuole industriali o di tirocinio, equiparate alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate alla cattedra di tecnologia meccanica e labora-	*a*) Laurea in ingegneria.	Diploma di tecnologia e disegno professionale.	Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale per falegnami ebanisti e per meccanici. Elementi di chimica e tecnologia nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale per radioapparecchiatori.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	**che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)**		
		torio tecnologico, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunto a laurea in ingegneria.			
X. - Tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per edili:* Tecnologia - Elementi di costruzioni. Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale. Disegno professionale.	a) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale, o di costruzioni e disegno di costruzioni, o di topografia e costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere, ed estimo, rilasciato in base al presente regolamento. c) Idoneità in concorso a cattedre di Regie Scuole industriali o di tirocinio, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria o in architettura. d) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali equiparate a quelle di topografia ed esercitazioni, costruzioni, disegno, o di costruzioni edili, stradali ed idrauliche e disegno di costruzioni o di impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, laboratorio tecnologico edile, resistenza dei materiali, estimo, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria o in architettura.	a) Laurea in ingegneria o in architettura.	Diploma di tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale.	Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale per edili.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

TABELLA F.

Istituto Tecnico Industriale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Fisica.	*Istituto tecnico industriale:* Fisica.	a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1934, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di fisica o di matematica e fisica, rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in fisica o in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1923, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. d) Diploma di abilitazione all'insegnamento di fisica nelle Regie Scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla R. Scuola di magistero coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918, n. 1223, al regio Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria. e) Idoneità in concorso a cattedre di fisica o di matematica e fisica in Regi Istituti industriali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	a) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 3 settembre 1924, n. 1533. b) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in fisica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna. d) Laurea in matematica o in ingegneria.	Diploma di fisica.	Fisica negli Istituti tecnici industriali.
II. - Fisica ed elettrotecnica.	*Istituto tecnico industriale:* Fisica - Elettrotecnica.	a) Diploma di abilitazione di fisica ed elettrotecnica, rilasciato in base al presente regolamento. b) Diploma di abilitazione all'insegnamento di fisica o di elettrotecnica delle Regie Scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Regia Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918, n. 1223, al Regio Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria. c) Idoneità in concorso a cattedre di fisica ed elettrotecnica in Regi Istituti industriali, congiunta a laurea.	a) Laurea in fisica o in ingegneria.	Diploma di fisica ed elettrotecnica.	Fisica, elettrotecnica negli Istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
III. - Elettrotecnica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale:* Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica.	a) Diploma di abilitazione di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al presente regolamento. b) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle Regie Scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Regia Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918, n. 1223, al Regio Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria. c) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	a) Laurea in ingegneria.	Diploma di elettrotecnica e laboratorio.	Elettrotecnica, laboratorio e disegno di elettrotecnica, negli Istituti tecnici industriali.
IV. - Radiotecnica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale per radiotecnici:* Radiotecnica generale - Strumenti, misure elettriche e radioelettriche-Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche.	a) Diploma di abilitazione di radiotecnica e laboratorio o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio, rilasciato in base al presente regolamento. b) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate alla cattedra di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica di Regi Istituti tecnici industriali, a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	a) Laurea in ingegneria o in fisica.	Diploma di radiotecnica e laboratorio.	Radiotecnica generale, strumenti, misure elettriche e radioelettriche, laboratorio di misure elettriche e radioelettriche, disegno di radiotecnica negli Istituti tecnici industriali.
V. - Meccanica, macchine disegno relativo	*Istituto tecnico industriale:* Meccanica. Meccanica e disegno. Macchine - Laboratorio di macchine - Disegno. Meccanica - Macchine - Laboratorio di macchine. Macchine - Laboratorio di macchine. Meccanica - Macchine - Disegno.	a) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine, disegno relativo, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al presente regolamento. b) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle Regie Scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Regia Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918, n. 1223, al Regio Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. c) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quelle	a) Laurea in ingegneria.	Diploma di meccanica, macchine, disegno relativo.	Meccanica, macchine, laboratorio di macchine, disegno relativo negli Istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.			
VI. - Disegno tecnico.	*Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti:*	a) Diploma di disegno tecnico rilasciato in base al presente regolamento. b) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	a) Laurea in ingegneria.	Diploma di disegno tecnico.	Disegno negli istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti.
VIII. - Chimica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale:* Chimica. Chimica e laboratorio di chimica. Chimica - Chimica analitica. Chimica - Analisi chimica generale - Elettrochimica.	a) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1925, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di chimica e laboratorio o di chimica industriale e tintoria o laboratorio, o di chimica e merceologia, rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in chimica o in chimica e farmacia, o in chimicaindustriale, conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. d) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	a) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna.	Diploma di chimica e laboratorio.	Chimica, chimica generale, chimica analitica, fisico-chimica, elettrochimica, analisi chimica generale, analisi tecniche, laboratorio chimico, laboratorio di analisi e di elettrochimica negli istituti tecnici industriali. Chimica, elementi di chimica e tecnologia nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale.
IX. - Chimica industriale e tintoria e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale:* Chimica - Chimica tintoria. Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo.	a) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1925, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di chimica industriale e tintoria e laboratorio, o di chimica e laboratorio, o di chimica e merceologia, rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1532, entro il 31 dicembre 1925.	a) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna.	Diploma di chimica industriale e tintoria e laboratorio.	Chimica tecnologica, chimica tessile, chimica tintoria, apprettatura, analisi tecniche, chimica industriale e tintoria, impianti chimici e disegno relativo, laboratorio di chimica tintoria e tecnologica negli Istituti industriali. Chimica, elementi di chimica e tecnologia, chimica generale e industriale, nozioni sugli impianti chimici, disegno professionale nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)		
		d) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.			
X. - Tecnologia meccanica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale:* Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.	a) Diploma di abilitazione di tecnologia meccanica e laboratorio rilasciato in base al presente regolamento. b) Diploma di abilitazione all'insegnamento della tecnologia nelle Regie Scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Regia Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, al R. Istituto d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. c) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparata a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	a) Laurea in ingegneria.	Diploma di tecnologia meccanica e laboratorio.	Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli Istituti tecnici industriali.
XI. - Topografia e costruzioni.	*Istituto tecnico industriale per minerari:* Topografia ed esercitazioni - Costruzioni - Disegno.	a) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di topografia e costruzioni o di costruzioni, disegno di costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni impianto del cantiere ed estimo, rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. d) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, o di Regie Scuole minerarie, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso ed a quella di costruzioni edili, stradali ed idrauliche e disegno di costruzioni, a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	a) Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna.	Diploma di topografia e costruzioni.	Topografia ed esercitazioni, costruzioni, disegno relativo, negli Istituti tecnici industriali per minerari. Topografia e disegno relativo nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*		
XIII. - Disegno di proiezioni e forme architettoniche.	*Istituto tecnico industriale per edili:* Disegno di proiezioni e forme architettoniche.	*a)* Diploma di abilitazione di disegno di proiezioni e forme architettoniche rilasciato in base al presente regolamento. *b)* Diploma di architetto civile o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle Scuole di applicazione e dei politecnici, se conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c)* Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti Industriali equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a)* Diploma di architetto civile o laurea delle scuole superiori di architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b)* della precedente colonna. *b)* Laurea in ingegneria.	Diploma di disegno di proiezioni e forme architettoniche	Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli Istituti tecnici industriali. Disegno architettonico ed ornamento negli Istituti tecnici per geometri. Disegno negli Istituti tecnici inferiori e nel corso preparatorio degli istituti tecnici industriali.
XIV. - Disegno ornamentale tessile.	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori:* Disegno ornamentale tessile.	*a)* Diploma di abilitazione di disegno ornamentale tessile rilasciato in base al presente regolamento. *b)* Idoneità di concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in ingegneria o in architettura.	Diploma di disegno ornamentale tessile.	Disegno ornamentale tessile negli Istituti tecnici industriali.
XV. - Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori:* Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	*a)* Diploma di abilitazione di composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti rilasciato in base al presente regolamento. *b)* Idoneità di concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in ingegneria.	Diploma di composizione, analisi disegno e fabbricazione dei tessuti.	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti negli istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

TABELLA G.

Scuola Tecnica Commerciale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1. - Computisteria e pratica commerciale.	*Scuola tecnica commerciale:* Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale.	a) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di computisteria e pratica commerciale, o di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al presente regolamento. c) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. d) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di Regio Istituto commerciale, equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti nei Regi Istituti tecnici commerciali, o idoneità a cattedre di Regia Scuola commerciale equiparate, a norma del R. decreto suddetto, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunte, tanto l'una che l'altra idoneità, a laurea o al diploma di studio di cui alla colonna seguente.	a) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi. b) Laurea in ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali. c) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal Regio Istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104). d) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento).	Diploma di computisteria e pratica commerciale.	Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale nelle scuole tecniche commerciali

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

Istituto Tecnico Commerciale

TABELLA *H*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Scienze naturali e geografia generale ed economica.	*Istituto tecnico commerciale:* Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, rilasciato in base al presente regolamento.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Diploma di abilitazione di scienze e merceologia rilasciato in base al presente regolamento. *d*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie. *e*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di scienze naturali e geografia generale ed economica.	Scienze naturali, geografia, chimica, merceologia, igiene in qualunque Scuola media (fatta eccezione per la chimica e merceologia negli Istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile» e della chimica negli Istituti tecnici industriali e per geometri).
II. - Geografia generale ed economica.	*Istituti tecnici commerciali:* Geografia generale ed economica.	*a*) Diploma di abilitazione in geografia generale ed economica, conseguito in base al presente regolamento. *b*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Regio Istituto commerciale equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio indicati nella colonna seguente.	*a*) Laurea in geografia, rilasciata dalla Scuola di geografia della Regia Università di Roma. *b*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *c*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, rilasciato in base al presente regolamento. *d*) Laurea in lettere. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di materie letterarie o di storia e geografia, conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile. *g*) Laurea in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche. *h*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e Napoli e dall'Istituto di studi superiori	Diploma di geografia generale ed economica.	Geografia in qualunque Scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *i*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). *l*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). *m*) Laurea in scienze sociali, economiche e politiche del Regio Istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze. *n*) Laurea in scienze economiche e commerciali, ed altre lauree o diplomi di Scuole di perfezionamento rilasciati da Università o Istituti superiori, per il cui conseguimento si sia seguito un corso di geografia.		
III. - Ragioneria e tecnica commerciale.	*Istituto tecnico commerciale:* Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Regio Istituto commerciale, equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o al diploma di cui nella colonna seguente.	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi. *b*) Laurea in ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali. *c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal Regio Istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104). *d*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento).	Diploma di ragioneria e tecnica commerciale.	Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti nelle scuole ed Istituti di istruzione tecnica.
IV. - Materie giuridiche ed economiche.	*Istituto tecnico commerciale:* Istituzioni di diritto, economia politica, scienza fi-	*a*) Diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480, o al presente regolamento.	*a*) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della colonna precedente. *b*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in qualunque Istituto d'istruzione tecnica.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	nanziaria e statistica. Istituzioni di diritto. Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	b) Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. c) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio Istituto superiore di scienze di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. d) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Regio Istituto commerciale equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, numero 104 e 28 settembre 1911, n. 1109). c) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi. d) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali. e) Laurea in scienze, sociali economiche e politiche del Regio Istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze. f) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dal Regio Istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze, anteriormente al nuovo ordinamento, a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore. g) Laurea in scienze economiche marittime rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). h) Laurea in scienze politiche, politico-amministrative, politico-corporative, politico-economiche e sociali, economiche, economico - politiche, economico - commerciali, economiche e sociali, sociali, sociali e politiche, sociali e sindacali, statistiche ed attuariali, conseguite nelle Università ed Istituti superiori del Regno.		

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

Istituto tecnico per geometri — TABELLA I.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Agronomia ed estimo.	*Istituto tecnico per geometri:* Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale estimo catastale: contabilità dei lavori.	a) Diploma di abilitazione di agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di agronomia ed estimo, o di agricoltura, o di economia ed estimo rurale, rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. d) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di agraria nelle Regie Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	a) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di agronomia ed estimo.	Agronomia, economia, tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli Istituti tecnici per geometri.
II. - Topografia.	*Istituto tecnico per geometri.* Topografia e disegno topografico.	a) Diploma di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di topografia, rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea di ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, entro il 31 dicembre 1925. d) Idoneità conseguita in concorso a cattedra di trigonometria, topografia e costruzioni in Regi Istituti industriali e in Regie Scuole medie minerarie, congiunta a laurea.	a) Laurea in ingegneria civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera c) della precedente colonna. b) Laurea in ingegneria industriale, navale, mineraria.	Diploma di topografia.	Topografia negli Istituti industriali e per geometri.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

TABELLA L.

Istituto tecnico nautico

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Lettere taliane.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Lettere italiane.	a) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480, di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. b) Diploma di abilitazione di lettere italiane o di lettere italiane e storia rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. d) Idoneità in concorso a cattedre di lettere italiane nei Regi Istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di italiano, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia. b) Diploma di abilitazione di lettere italiane, storia e geografia, o diploma di abilitazione di italiano, storia, geografia e cultura fascista, o di italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna. d) Laurea in filosofia. e) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. f) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di lettere italiane.	Lettere italiane in qualunque Scuola media.
II. - Storia e geografia.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Storia, geografia e geografia commerciale.	a) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di storia e geografia, rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. d) Idoneità in concorso a cattedre di storia e geografia nei Regi Istituti nautici, commerciali e industriali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna. c) Laurea in filosofia. d) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. e) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di storia e geografia.	Storia e geografia in qualunque Scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
III. - Fisica, elementi di chimica e di macchine.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine.	a) Diploma di abilitazione di fisica, elementi di chimica e di macchine, o di fisica, rilasciato in base al presente regolamento. b) Idoneità in concorso a cattedre di fisica nei Regi Istituti industriali od a cattedre di fisica ed elementi di chimica nei Regi Istituti nautici, congiunta a laurea.	a) Laurea in fisica od in ingegneria in scienze fisiche e matematiche.	Diploma di fisica, elementi di chimica e di macchine.	Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine nei Regi Istituti tecnici nautici.
IV. - Astronomia e navigazione.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia.	a) Diploma di abilitazione di astronomia e navigazione rilasciato in base al presente regolamento. b) Idoneità in concorso a cattedre di astronomia e navigazione nei Regi Istituti nautici, congiunta a laurea.	a) Laurea in discipline nautiche rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli. b) Titolo di cui agli art. 1 e 16 del R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della Regia marina.	Diploma di astronomia e navigazione.	Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia.
V. - Attrezzatura e manovra.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale.	a) Diploma di abilitazione di attrezzatura e manovra, rilasciato in base al presente regolamento. b) Idoneità in concorso a cattedre di arte navale o di attrezzatura e manovra nei Regi Istituti nautici, congiunta a laurea. c) Laurea in ingegneria navale, conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.	a) Laurea in discipline nautiche rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli. b) Titolo di cui agli art. 1 e 16 del R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della Regia marina. c) Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna.	Diploma di attrezzatura e manovra.	Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale nei Regi Istituti nautici.
VI. - Macchine marine e disegno.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Macchine e disegno di macchine, elementi di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva.	a) Diploma di abilitazione di macchine marine e disegno, rilasciato in base al presente regolamento. b) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine e disegno relativo, rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in ingegneria navale o industriale conseguite entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592. d) Idoneità in concorso a cattedre di macchine e disegno relativo nei Regi Istituti nautici, congiunta a laurea.	a) Laurea in ingegneria navale o industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna. b) Lauree in ingegneria non previste, dalla lettera precedente. c) Titolo di cui all'art. 16 del R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della Regia marina.	Diploma di macchine marine e disegno.	Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, nei Regi Istituti tecnici nautici.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
VII. - Teoria e costruzione della nave.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore: Teoria della nave, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale.	*a*) Diploma di abilitazione di teoria e costruzione della nave, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Laurea in ingegneria navale conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, nei Regi Istituti nautici, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna. *b*) Lauree in ingegneria non previste dalla lettera precedente.	Diploma di teoria e costruzione della nave	Teoria della nave, costruzione navale, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, nei Regi Istituti tecnici nautici.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA O.

Classi di concorso a cattedre nelle Regie Scuole e nei Regi Istituti tecnici dichiarate corrispondenti, ai fini del secondo comma dell'art. 64, a classi di concorso a cattedre in Istituti di altro ordine.

ISTITUTI E SCUOLE TECNICHE	*ISTITUTI DI ALTRO TIPO*
Italiano, storia, geografia e cultura fascista nella Scuola tecnica e nella Scuola professionale femminile (tabella *A*, classe *I*).	Italiano, storia, geografia e cultura fascista nella Scuola secondaria di avviamento professionale (Regolamento 27 gennaio 1933, n. 53. Tabella *B*, classe I).
Lettere italiane e storia nell'Istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe II).	Lettere italiane e storia, nell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe IV).
Lingua e letteratura straniera nella Scuola tecnica commerciale e nell'Istituto tecnico inferiore (tabella *A*, classe III).	Lingua e letteratura straniera nel Ginnasio e nel corso inferiore dell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe VII).
Lingua e letteratura straniera nell'istituto tecnico industriale, commerciale e nautico (tabella *A*, classe IV).	Lingua e letteratura straniera nel Liceo scientifico (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe VIII).
Matematica e fisica nell'Istituto industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe V).	Matematica e fisica nel Liceo, nel Liceo scientifico e nell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe X).
Disegno (tabella *A*, classe IX).	Disegno nell'Istituto magistrale e nel Liceo scientifico (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe XIII).
Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista negli Istituti tecnici inferiori (tabella *B*, classe I).	Italiano, latino, storia e geografia nei Ginnasi e nel corso inferiore dell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe I).
Matematica nell'Istituto tecnico inferiore (tabella *B*, classe II).	Matematica nel Ginnasio isolato (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe IX).
Scienze naturali, geografia, chimica e merceologia nell'Istituto tecnico commerciale (tabella *H*, classe I).	Scienze naturali, chimica e geografia nel Liceo, nel Liceo scientifico e nell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe XI).

TABELLA B.

Concorsi a cattedre nelle Regie Scuole e nei Regi Corsi di Avviamento professionale.

Classifiche dei concorsi-esami di stato, dei rispettivi titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione (art. 2, primo comma del presente regolamento).

CONCORSI	CATTEDRA a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	*Scuole e corsi secondari di avviamento professionale.* Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista.	a) Diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista rilasciato in base al presente decreto. b) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480 o 26 aprile 1930, n. 485) di italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere. c) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. d) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile (Regi Decreti 9 ottobre 1919, n. 1968 e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito entro il 31 dicembre 1934 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. Decreto 31 dicembre 1923 n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. e) Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di materie di cultura generale (italiano, storia e geografia) in RR. Scuole o Istituti d'istruzione professionale (agrari, industriali, commerciali).	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 26 aprile 1930, n. 485) di lettere classiche, o d'italiano (lettere italiano) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera c) della precedente colonna. c) Laurea in filosofia. d) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia, o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile. e) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera d) della precedente colonna. f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. g) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906. h) Designazione del Ministro per i maestri elementari ai sensi dell'art. 13 della Legge e dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII n. 1866.	Diploma di italiano, storia, geografia, e cultura fascista.	Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.
II. - Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali di igiene con obbligo di completamento d'orario per gli ele-	a) Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al presente decreto. b) Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533. c) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento, 9 dicembre 1926, n. 2480.	a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, o di scienze e chimica, o di chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Laurea in matematica, o in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria. c) Diploma di scienze fisiche e naturali, ri-	Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e igiene nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado nel caso che occupano una cattedra corrispondente o affine a quella a cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria a)

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	menti di merceologia.	d) Idoneità conseguita in un concorso per per l'insegnamento di matematica e scienze in RR. Scuole e Istituti di istruzione professionale (agraria, industriale e commerciale).	lasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'istituto superiore di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. Decreto 25 novembre 1920, n. 1736. d) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906. e) Designazione del Ministro per i maestri elementari ai sensi dell'art. 13 della Legge e dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866.		
III. - Esercitazioni pratiche del tipo industriale femminile.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Esercitazioni pratiche del tipo industriale femminile.		1) Diploma di scuola di tirocinio o professionale femminile. 2) Altri titoli di studio e di preparazione professionale che saranno ritenuti validi dalla competente sezione del Consiglio Superiore dell'Educazione Nazionale.	Diploma di istruttrice pratica industriale.	Esercitazioni pratiche nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.
IV. - Esercitazioni pratiche del tipo agrario.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Esercitazioni pratiche del tipo agrario.	a) Diploma d'istruttore pratico agrario.	a) Diploma di perito agrario. b) Altri titoli di studio e di preparazione professionale che saranno ritenuti validi dalla competente sezione del Consiglio Superiore dell'Educazione Nazionale.	Diploma di istruttore pratico agrario.	Esercitazioni pratiche nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.
V. - Esercitazioni pratiche del tipo industriale.	*Scuola secondaria di avviamento professionale.* Esercitazioni pratiche del tipo industriale.	a) Diploma d'istruttore pratico industriale artigiano.	a) Diploma di perito industriale. b) Altri titoli di studi e di preparazione professionale che saranno ritenuti validi dalla competente sezione del Consiglio superiore dell'Educazione Nazionale.	Diploma di istruttore pratico industriale artigiano.	Esercitazioni pratiche nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.
VI. - Corsi secondari di avviamento professionale.	*Corsi secondari di avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo agrario, matematica, igiene, disegno, esercitazioni pratiche.	a) Diploma di tecnica agraria.	a) Laurea in scienze agrarie. b) Diploma di perito agrario.	Diploma di tecnica agraria.	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di agricoltura e di industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, nozioni di igiene, matematica, disegno, esercitazioni pra-

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria a) nel caso che occupano una cattedra corrispondente o affine a quella a cui dà adito il concorso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*		
VII. - Materie di tecnica industriale artigiana.	*Corsi secondari di avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo industriale artigiano, disegno, igiene, esercitazioni pratiche.	*a)* Diploma di tecnica industriale artigiana. *b)* Laurea d'ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c)* Idoneità in un concorso per l'insegnamento della tecnologia nelle Regie Scuole e nei Regi Istituti industriali.	*a)* Laurea di ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto sotto la lettera *a)* della precedente colonna. *b)* Diploma di perito industriale.	Diploma di tecnica industriale artigiana.	...tiche nei corsi secondari di avviamento professionale. Elementi di scienze fisiche e naturali di scienze applicate, di tecnologia, nozioni di igiene, disegno, esercitazioni pratiche nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine o grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a)* nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quella a cui dà adito il concorso.

(1010)